

Messaggio

numero
8242

data
27 febbraio 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (LEAR)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le motivazioni a sostegno della revisione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (LEAR; RL 942.100). Si segnala che tramite il presente viene pure evasa l'iniziativa parlamentare del 21 giugno 2017 presentata nella forma generica da Nadia Ghisolfi e cofirmatarie, la mozione 3 novembre 2014 presentata da Marco Passalia "Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici" nonché la petizione 1° settembre 2020 promossa dal Gruppo celiachia della Svizzera italiana "Ristorazione e pasti senza glutine".

I. INTRODUZIONE

1. Analisi e approccio di lavoro

In occasione della seduta del 16 marzo 2022, lo scrivente Consiglio di Stato ha deciso di costituire un gruppo di lavoro con il compito di proporre riflessioni a livello legale, pratico e procedurale per sviluppare il settore degli esercizi alberghieri e della ristorazione. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento delle istituzioni e composto da rappresentanti della Polizia cantonale, del Laboratorio cantonale, di HotellerieSuisse Ticino, di Gastro Ticino e di un deputato del Gran Consiglio, aveva il compito di elaborare e proporre un progetto di revisione accompagnato da un messaggio governativo, entro il 31 gennaio 2023. Il Gruppo di lavoro ha pertanto elaborato e sottoposto al Consiglio di Stato, una revisione totale della legge, sviluppando una serie di proposte concrete e realizzabili, che tenessero conto dell'evoluzione del settore turistico e del contesto post-pandemico. Tutte le proposte presentate sono state condivise e sostenute dall'intero gruppo di lavoro.

Lo scrivente Consiglio, durante la seduta del 1° febbraio 2023, ha condiviso le riflessioni che gli sono state sottoposte e ha deciso di metterle in pratica.

Le ultime modifiche alla Lear risalgono al 2017 (BU 29/2017). In questa occasione erano state apportate alcune importanti modifiche come ad esempio l'estensione della durata dei permessi speciali da 15 giorni a 3 mesi, la possibilità, a determinate condizioni, di anticipare la chiusura degli esercizi, nonché la possibilità di posticipare la chiusura degli esercizi alle 02.00 il venerdì, il sabato e durante i giorni prefestivi. Si precisa che le modifiche proposte tramite il presente messaggio governativo, tengono altresì conto delle risposte ai citati cambiamenti.

La revisione di questa legge ha inoltre fornito l'opportunità di attuare i concetti contenuti nell'alleggerimento normativo della legislazione cantonale che persegue lo scopo di

Messaggio n. 8242 del 27 febbraio 2023

verificare se sia possibile rinunciare ad alcune norme per ridurne la densità. Così facendo si sono potute eliminare le norme ormai superate, eccessivamente burocratiche, che impongono un iter oltremodo complicato.

Proprio in quest'ottica, come in occasione della revisione del 2011, nel limite del ragionevole, si è voluto ridurre i compiti dello Stato a quanto essenziale al fine di garantire degli standard di qualità e professionalità basilari per tutto il settore, senza tuttavia intromettersi eccessivamente negli aspetti legati al servizio offerto. Quest'ultimo è infatti un aspetto che incombe piuttosto agli operatori economici del settore. Tale rinuncia è giustificata anche dalla natura del presente disegno di legge che, essendo una normativa di polizia, mira anzitutto a disciplinare gli aspetti afferenti il rispetto dell'ordine pubblico e della protezione dei consumatori piuttosto che quelli legati alla qualità del servizio offerto. Nel ramo dell'albergheria e della ristorazione siamo convinti che il compito di attendere a un servizio commerciale pregiato incomba in primo luogo al singolo agente del ramo come pure alle associazioni di categoria e non certo allo Stato.

2. Importanza del settore dell'albergheria e della ristorazione

Il valore e l'interesse di questo settore sono ormai noti. D'altronde l'importanza del settore era già stata evidenziata in precedenza (cfr. messaggio n. 6193 del 1° aprile 2009 concernente la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994).

L'albergheria e la ristorazione rappresentano uno dei rami più rilevanti per la nostra economia: per quanto riguarda il Canton Ticino, questo settore rappresenta circa il 10 % del PIL (Prodotto Interno Lordo) cantonale. Il settore del turismo in generale, genera inoltre in Ticino 22 mila posti di lavoro e un indotto di pari a 2,7 miliardi di franchi. Il settore alberghiero e della ristorazione, e più generalmente quello turistico, sono in costante evoluzione e necessitano di adeguamenti per far fronte anche alla globalizzazione e alla concorrenza su scala internazionale.

I dati statistici dimostrano come il numero di esercizi pubblici presenti sul territorio ticinese rappresentino una risorsa economica essenziale, in particolare per un Cantone a tipica valenza turistica.

T18 Esercizi pubblici secondo la categoria di patente e di permesso

	2018	2019	2020	2021	2022
Patenti di categoria A (con alloggio) ¹	610	628	659	722	751
236Alberghi, motel, garni	233	234	228	232	236
Pensioni, locande, osterie, ristoranti e trattorie	180	174	174	170	159
Ostelli	41	42	40	41	39
Pensioni private di famiglie da 4 fino a 9 pensionanti	21	22	24	22	20
Case di salute, cura	1	1	1	1	1
Colonie di vacanza	6	6	6	7	6
Cantine e cucine operaie	8	8	7	6	6
Rifugi e capanne di montagna	6	6	6	4	5
Camere, appartamenti, case o altre unità abitative	109	130	168	234	275
Agriturismi	5	5	5	5	4
Patenti di cat. B (senz'alloggio)	1711	1715	1662	1682	1655
Locali notturni	38	39	36	33	38
Ristoranti, snack-bar, grill-room, tratt., osterie, birrerie	1193	1198	1166	1192	1169
Caffè, bar pasticcerie, gelaterie, tea-room	356	351	340	339	331

Messaggio n. 8242 del 27 febbraio 2023

Buffet e mescite di club	25	27	27	25	22
Rifugi e capanne		-	-	-	-
Mescite	50	51	46	43	43
Cantine e cucine	1	1	1	1	-
Mense	43	43	41	44	47
Agriturismi	5	5	5	5	5
Spacci di bevande distillate	432	436	438	473	490

Alla luce dei numeri e dell'indotto che queste attività generano si rende dunque chiara la necessità di incentivare il turismo, accrescendo in continuazione l'attrattività del nostro Cantone, non solo come meta turistica per la clientela estera, ma anche come destinazione per la clientela locale. In quest'ottica è importante favorire l'imprenditorialità del settore, concedendo all'interno di determinate condizioni quadro un appropriato margine di manovra, così da permettere a ristoranti e alberghi di svilupparsi e di adeguarsi alla costante evoluzione del settore con una certa autonomia. Quando si parla di turismo si parla implicitamente di ristoranti e alberghi e in questo senso essi rappresentano il biglietto da visita del nostro Paese. Di qui l'importanza dell'albergheria e della ristorazione nel valorizzare le destinazioni turistiche. Tutto questo presuppone un costante impegno nella formazione e nel perfezionamento professionali del personale impiegato.

Le associazioni di categoria sono ben coscienti del contributo propositivo e attivo che in ottica di una maggiore e sempre migliorabile qualità dell'accoglienza e del servizio offerto, possono apportare. Tramite questa nuova legge si definiscono quelle condizioni quadro, atte a sviluppare, seguendo l'evoluzione del settore medesimo dell'albergheria e della ristorazione, quelle qualità dell'accoglienza e del servizio che sono sempre in evoluzione, basti portare lo sguardo alla digitalizzazione, che permette, ai nostri giorni, di poter migliorare l'arte delle professioni sopraccitate. Proprio per questa ragione le associazioni di categoria hanno contribuito attivamente alla stesura della legge medesima.

3. Le novità principali:

L'obiettivo di questa revisione della LEAR rimane in particolare quello di snellire parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione, senza tuttavia dimenticare di tener conto della giurisprudenza e degli sviluppi a cui questo settore è stato sottoposto negli ultimi anni. Non da ultimo si è cercato di tener conto delle esigenze della clientela e degli operatori del settore, cercando di trovare il giusto equilibrio tra la protezione del consumatore e la libertà economica dei ristoratori e degli albergatori.

Le novità che si introducono con questa revisione sono le seguenti:

- abolizione dell'obbligo di presenza fisica del gerente;
- possibilità, a determinate condizioni, di effettuare la gerenza in più di un esercizio pubblico (gerenza multipla);
- aggiunta di una seconda figura responsabile per quanto riguarda il rispetto della legge e del regolamento;
- alleggerimento del percorso formativo del gerente;
- ridefinizione del concetto di capacità ricettiva;
- inasprimento delle norme relative alla lotta contro l'abuso di sostanze alcoliche;
- maggior flessibilità a livello di orari di apertura e chiusura;

- semplificazione dei tipi di esercizi pubblici e maggior flessibilità nella denominazione;
- ridefinizione delle strutture non assoggettate alla legislazione in ambito di esercizi pubblici.

Se da un lato, laddove le condizioni lo consentivano, si è cercato di alleggerire il carico normativo, dall'altra si è cercato di identificare gli ambiti problematici, ponendo qualche vincolo supplementare. Ad ogni modo si ritiene che le proposte sopra elencate permettano di raggiungere l'obiettivo di snellire l'attuale legislazione, da un lato abrogando le disposizioni che con il passare degli anni si sono rivelate superflue e dall'altro adeguandosi alle necessità emerse a seguito dell'evoluzione del settore. L'attuale "rigidità" di alcune norme non è più confacente alle esigenze di mercato, pertanto vanno adattate.

Tramite la riforma proposta si ritiene quindi aver risposto in maniera puntuale alle esigenze economiche e sociali degli enti coinvolti, nonché di aver apportato diverse miglioramenti a livello procedurale e pratico, senza tuttavia stravolgere completamente l'attuale assetto normativo. Siccome la riforma proposta apporta migliorie a livello procedurale e pratico, come la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura, e l'alleggerimento del percorso formativo tendente a conseguire l'attestato di capacità, è ora possibile procedere con una semplificazione legislativa senza continuare a trattare gli agriturismi in due leggi diverse. Per gli agriturismi che svolgono un'attività circoscritta a livello temporale saranno previste dal regolamento eccezioni nel senso di un alleggerimento degli obblighi a loro carico.

II. LE PRINCIPALI MODIFICHE NEL DETTAGLIO

a) *Abolizione dell'obbligo di presenza fisica del gerente*

Attualmente, la vigente legislazione prevede che l'attività di un gerente presso un determinato esercizio pubblico dev'essere svolta a tempo pieno (art. 75 cpv. 1 RLear). Con il termine "tempo pieno" si intende che egli deve presenziare 8 ore al giorno sull'arco di 5 giorni settimanali (art. 75 cpv. 2 RLear). Nella pratica è stato però constatato come l'obbligo di presenza fisica a tempo pieno non venga sempre rispettato. I motivi sono diversi. Vi sono, ad esempio, gerenti che oltre alla gerenza propriamente detta, svolgono altri compiti legati alla conduzione dell'esercizio pubblico (contabilità, gestione del personale, visite ai fornitori, ecc.), ciò che non permette loro di essere presenti fisicamente presso l'esercizio durante 8 ore al giorno senza un sovraccarico di ore lavorative. Vi sono invece altri gerenti i quali fungono da semplici prestanome. In quest'ultimo caso, oltre a non disporre di alcun potere decisionale, la presenza di questi gerenti è perlopiù saltuaria. L'obiettivo di risolvere la problematica delle gerenze fittizie non è stato pertanto raggiunto come sperato (cf. Messaggio governativo no. 6193 del 1° aprile 2009, pag. 5-6).

La realtà ha in effetti evidenziato che spesso e volentieri il gerente di un esercizio ha molteplici responsabilità e obblighi, i quali tuttavia non necessariamente richiedono una sua presenza costante presso l'esercizio pubblico. Vi sono indubbiamente compiti che presuppongono la presenza da parte di questa figura affinché vi sia un controllo di quanto avviene nell'esercizio pubblico. Tuttavia considerato come l'imposizione legale di presenza fisica minima non abbia risolto il problema delle gerenze fittizie, si vuole tentare di porre l'accento su una maggiore auto-responsabilizzazione del gerente stesso, il quale avrà ciò nonostante tutto l'interesse ad esercitare un certo controllo poiché il regime di responsabilità varrà anche in caso di sua assenza. La figura del gerente in qualità di

principale interlocutore nei confronti dell'autorità e di responsabile in prima linea per quanto riguarda il buon andamento dell'esercizio, viene quindi mantenuta. In un settore a forte regime concorrenziale di libero mercato, il carattere imprenditoriale ha indubbiamente un influsso importante, di modo che il gerente non ha alcun interesse a compromettere la qualità del servizio, poiché altrimenti sarebbe il mercato stesso a fare velocemente la sua selezione. Quest'ultimo sarà quindi spinto indirettamente ad assolvere personalmente ed effettivamente le proprie mansioni affinché la sua attività si svolga correttamente e senza problemi. Nel caso del gerente alle dipendenze di un datore di lavoro (gestore) sarà poi quest'ultimo a determinare in che misura la presenza fisica del gerente sarà necessaria al fine di garantire il buon andamento della sua attività.

Riteniamo quindi che, vista anche la volontà di alleggerimento della legislazione, l'obbligo di presenza fisica a tempo pieno presso l'esercizio non sia più strettamente necessario e vada pertanto attenuato. La modifica non intende tuttavia apportare mutamenti al regime di responsabilità attualmente in vigore: il gerente rimarrà interamente responsabile per i compiti che gli sono affidati nella conduzione dell'esercizio pubblico, anche qualora non sia presente. Nonostante con l'introduzione della figura del gestore le responsabilità non saranno più le medesime, l'importanza di questa figura, e dei compiti che gli sono affidati, rimane centrale.

Alla luce di questi elementi si considera che questa nuova impostazione non abbia per forza di cose quale conseguenza un abbassamento della qualità del servizio offerto.

b) Possibilità di effettuare la gerenza multipla

Sotto l'attuale regime ad un gerente può essere concessa, di principio, un'unica autorizzazione (art. 6 cpv. 2 Lear). Le eccezioni a questa impostazione sono limitate ai casi in cui gli esercizi siano situati nello stesso stabile oppure costituiscano una sola unità turistica o commerciale (art. 78 cpv. 2 RLear).

Considerato anche l'obbligo di presenza fisica del gerente (vedi punto precedente), si ritiene che anche in questo caso questo regime possa essere attenuato, lasciando un margine più ampio alle scelte imprenditoriali. Per gerenza di più esercizi pubblici si intende la possibilità di poter riunire sotto un'unica persona fisica o giuridica che sia, fino a tre esercizi pubblici con un solo gerente. Nelle responsabilità del gestore e del gerente rientra l'obbligatorietà di impegnarsi con l'attività lavorativa in maniera preponderante, ragion per cui la *conditio sine qua non* per poter beneficiare di questa possibilità è che il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) sia il medesimo. In altre parole il titolare delle autorizzazioni per le quali il gerente eserciterà, dovrà essere lo stesso. Questa normativa mira a incentivare l'imprenditorialità degli esercenti (ristoratore e/o albergatore), favorendo la creazione di nuove posizioni lavorative e lo sviluppo del settore della ristorazione e dell'albergheria.

La possibilità di una gerenza per più esercizi pubblici è stabilita fino ad un massimo di tre esercizi pubblici. Tale possibilità può essere ridotta a due esercizi pubblici, qualora la distanza tra gli esercizi pubblici medesimi, sia ritenuta eccessiva.

c) Introduzione della figura del gestore

Con l'avvento della Lear si è introdotto un unico soggetto giuridicamente responsabile dell'esercizio: il gerente (cfr. messaggio n. 6193 citato). Le motivazioni allora fornite al fine di giustificare l'abolizione delle tre figure presenti (proprietario dell'immobile, gestore e gerente) a favore di una sola (il gerente), furono sostanzialmente due. La prima riguardava

aspetti legati alla conformità dei requisiti logistici: siccome l'esame dell'idoneità di un immobile a fungere da esercizio deve essere esperito in modo esaustivo, esclusivamente nell'ambito del rilascio della licenza edilizia, l'istituto della patente non aveva più ragione d'essere in quanto costituiva un doppione. Dall'altro lato, la seconda motivazione concerneva aspetti di natura professionale: la conduzione di un esercizio presuppone il possesso di determinate capacità professionali. Questo ruolo, con l'abolizione della Les Pubb, si è deciso di affidarlo unicamente al gerente, il quale era "destinato ad assumere un ruolo di accresciuta importanza nei confronti dell'autorità cantonale, assurgendo a figura di unico referente per quest'ultima" (messaggio n. 6193 citato, pag. 5).

Tuttavia, trascorsi più di 10 anni dalla sua entrata in vigore, l'esperienza sul campo ha dimostrato che la figura unica del gerente in qualità di unico soggetto giuridicamente responsabile per il corretto andamento dell'esercizio facendo rispettare la legge e il regolamento, non è sempre ottimale e non sempre rispecchia la realtà dei fatti. La problematica delle gerenze fittizie non è stata risolta. Ancora molteplici i casi in cui il gestore assume un gerente, ma di fatto quest'ultimo risulta assente dai locali (o presente per un numero insufficiente di ore) o non dispone di alcun potere decisionale benché referente nei confronti dell'autorità. È quest'ultima fattispecie, in particolare, ad aver creato non poca frustrazione.


In effetti è stato riscontrato come spesso e volentieri il gerente autorizzato sia un semplice dipendente, subordinato alle volontà del datore di lavoro, il quale concretamente si occupa di prendere le decisioni relative al funzionamento dell'attività, senza che il gerente possa influenzare o meno queste decisioni. Poiché qualora in caso di violazione delle disposizioni della legge ad essere punito può essere unicamente il gerente ben si comprende come questa condizione possa talvolta essere demoralizzante. Se da una parte il fatto di aver introdotto una figura unica che assurge a figura di unico responsabile, ha indubbiamente portato ad una maggior chiarezza, dall'altro, questa impostazione, ha permesso ai gestori di rimanere comunque operativi e avere un ruolo determinante nella conduzione dell'attività, senza ciò nonostante avere alcuna responsabilità a livello formale. Questo ha permesso ai gestori di agire in totale libertà e non curanza della legge a spese dei gerenti autorizzati. In altre parole, pur avendo un'influenza e una funzione centrale nella conduzione dell'esercizio, il gestore restava impunito poiché non ricopriva un ruolo formalmente riconosciuto dalla legge. Per questo motivo si è deciso di riconoscere nuovamente a livello legale la figura del gestore (o datore di lavoro), affiancandola a quella del gerente e attribuendo ad ognuno delle responsabilità ben precise che verranno precisate a livello di regolamento. Si ritiene che assegnare in maniera puntuale i rispettivi compiti e le rispettive responsabilità, e potendo punire anche il gestore, si possa combattere, o perlomeno attenuare, l'abuso di tali situazioni.

Si presenteranno dunque le seguenti casistiche:


I.



II.



III.



d) **Alleggerimento del percorso formativo**

Attualmente, al fine di ottenere l'autorizzazione alla gerenza, viene richiesto il diploma cantonale di esercente, riconosciuto a livello federale e parificato alla formazione G1. Per ottenerlo è necessario superare gli esami cantonali in sette materie.

Consci che una tale formazione, sia a livello economico che di durata, richiede un certo sacrificio da parte dei candidati, si è ritenuto opportuno proporre un alleggerimento del percorso formativo riducendo a tre materie le conoscenze di base necessarie, per superare l'esame cantonale, ossia:

- *igiene*: dato il tipo di attività e di servizio offerto, è indispensabile possedere delle conoscenze di base in materia di igiene;
- *legislazione*: la conoscenza della legislazione applicabile agli esercizi pubblici risulta essere un presupposto essenziale;
- *servizio e conoscenze professionali*: formare i futuri gerenti fornendo un minimo di conoscenze del servizio, anche per mettere in risalto e ossequiare l'immagine di ospitalità turistica, così come fornire informazioni sulle allergie, intolleranze e celiachia, appare logico oltre che necessario.

Con questa nuova impostazione del percorso formativo non vi è alcuna intenzione di sminuire la formazione necessaria per accedere alla professione di gerente. Questa viene infatti mantenuta poiché ritenuta indispensabile, ma ciò nondimeno viene semplificata e adattata. Diversi sono infatti gli esercenti che per alcune mansioni fanno capo a terzi in possesso delle specifiche competenze (come ad esempio la contabilità). Nonostante la riduzione dei moduli, che da 6 passano a 3, le tematiche erogate rimangono perlopiù invariate. Semplificare non significa quindi abbassare il livello di preparazione dei futuri esercenti. Il modello formativo elaborato dal gruppo di lavoro, quantificabile in almeno 250 unità didattiche (di seguito UD), permetterà ad ogni modo ai candidati di acquisire l'indispensabile bagaglio di nozioni teoriche e pratiche necessarie per continuare a garantire la qualità del servizio e il livello di professionalità raggiunto ad oggi in un settore economicamente importante per il Cantone Ticino come quello della ristorazione e

dell'albergheria. I moduli previsti forniscono infatti una solida base di conoscenze e preparazione ai futuri gerenti che vorranno intraprendere questa professione.

La durata della formazione, che come detto sarà di almeno 250 UD, suddivise tra ore in aula, ore di studio e periodo di pratica richiesti nel settore, giustificano il mantenimento del titolo di diploma al termine del conseguimento del percorso formativo. Non si esclude che il modello di formazione proposto possa incentivare un maggior numero di persone a frequentare la scuola di Gastro Ticino piuttosto che affrontare "privatamente" questo percorso. Numerosi sono infatti i candidati che non possono permettersi di interrompere l'attività lavorativa durante la preparazione agli esami. La sensibile diminuzione dell'onere finanziario, unita all'alleggerimento formativo, sono infatti elementi che offrono la possibilità di una migliore organizzazione e ripartizione delle risorse, permettendo così di conciliare l'attività di studio con quella lavorativa.

Si osserva ad ogni modo che i moduli non più inclusi nella formazione di base continueranno ad essere proposti da Gastro Ticino, ma in maniera facoltativa. Pertanto coloro che lo desiderano o ne hanno la necessità potranno proseguire l'approfondimento del percorso formativo.

La Commissione d'Esame cantonale si occuperà, come finora, della gestione degli esami cantonali per l'ottenimento del diploma cantonale per esercente. Il diploma non avrà scadenza, ma verrà richiesta una giornata obbligatoria di formazione continua, ogni 5 anni, ai gerenti in attività, sulle tematiche di attualità per il settore. L'introduzione di una formazione continua è stata voluta poiché, come in tutte le professioni che mutano e che devono rimanere al passo con i tempi, è fondamentale per tenersi aggiornati sull'evoluzione del settore.

Il modello di formazione (non obbligatorio) così come previsto, avrà una durata sensibilmente inferiore agli attuali 3 mesi di scuola, e, come fino ad ora, gli esami cantonali saranno obbligatori e aperti anche ai privatisti senza obbligo di presenza o di formazione.

L'attuale regolamento specifico alla formazione verrà pertanto modificato adattandolo ai principi esposti in precedenza.

e) Ridefinizione del concetto di capacità ricettiva

L'attuale regime prevede una rigida e precisa suddivisione tra capacità interna ed esterna di un esercizio pubblico. Questa viene inoltre conteggiata in termini di "posti disponibili".

L'esperienza maturata nel corso degli anni, e in particolare quella legata alle varie limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19, ha messo in evidenza la necessità degli esercenti di poter gestire in modo più flessibile i posti a disposizione a dipendenza delle proprie esigenze e delle condizioni meteorologiche.

Il gruppo di lavoro istituito per la revisione della presente legge si è quindi chinato sugli aspetti che determinano la capacità ricettiva di un esercizio pubblico. Un primo cambiamento di paradigma riguarda la determinazione della capacità ricettiva, che verrà ora definita in termini di "avventori" e non più di "posti disponibili", ponendo così anche l'accento su una maggior responsabilizzazione degli esercenti.

Per gli esercizi con cucina fa stato la superficie di lavorazione, in quanto essa deve essere commisurata al numero di avventori, come anche indicato dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. Il modello di calcolo previsto dalla vigente legislazione (art. 36 RLear) si è dimostrato valido e viene pertanto mantenuto. Viene però ampliato il

concetto di “cucina”, inteso ora come “superficie di lavorazione” e la cui valutazione spetta la Laboratorio cantonale nell’ambito del suo preavviso valido per l’attestazione di idoneità dei locali. La distribuzione all’interno e all’esterno del numero di avventori supportato dalla superficie di lavorazione viene lasciata a discrezione dell’esercente, che potrà quindi spostare i posti a suo piacimento, entro i limiti dettati da fattori di sicurezza (come la perizia antincendio all’interno) e da fattori di ordine pubblico (come la perizia fonica all’esterno).

Per gli esercizi con cucina limitata verrà richiesto come sinora un semplice locale di preparazione (art. 37 RLEAR), indipendentemente dal numero di avventori. Faranno quindi stato per la definizione della capacità ricettiva i limiti dettati da fattori di sicurezza (come la perizia antincendio all’interno) e da fattori di ordine pubblico (come la perizia fonica all’esterno).

f) *Inasprimento delle norme relative alla lotta contro l’abuso di sostanze alcoliche*

Oltre ad aver aumentato l’importo minimo per la violazione dei doveri in relazione al divieto di vendita di bevande alcoliche, è stato introdotto un nuovo articolo che conferisce la facoltà alla competente autorità cantonale di proibire, in maniera temporanea o anche definitiva, la vendita di bevande alcoliche, qualora vengano constatate ripetutamente delle trasgressioni in materia di divieti di bevande alcoliche.


g) *Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura*

La prospettata modifica è volta a liberalizzare ancor maggiormente il regime riguardante gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici. In particolare viene a decadere l’obbligo di apertura minimo. In concreto non si impone più agli esercizi pubblici di rimanere aperti per un minimo di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, ciò che permetterà agli esercenti di decidere i propri orari con maggior flessibilità. Con questa modifica della prassi si è voluto eliminare un’ingerenza da parte dello Stato nella libertà economica di ogni esercente, concedendo una maggiore flessibilità e parificando le condizioni con gli altri commerci in cui non vige alcun obbligo di apertura minima. Anche in tal caso si ritiene che il buon senso e la logica dell’interesse economico che regola ogni attività imprenditoriale, prevalgano su eventuali speculazioni di altra natura.

Permane invece l’obbligo di notifica degli orari di apertura al Comune, in quanto questa maggior libertà non sta a significare che ogni esercizio può decidere giornalmente gli orari di apertura e modificarli a suo piacimento. Una volta stabilita la fascia oraria di apertura e chiusura essa va notificata al Municipio, che ne darà comunicazione all’autorità cantonale, e dovrà, di principio, essere rispettata. La decisione dell’esercente ha dunque una sorta di carattere vincolante ed ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità comunale.

h) Semplificazione dei tipi di esercizi e flessibilità nella denominazione

È stata compiuta una semplificazione delle categorie di esercizi pubblici, ciò che si ritiene apporterà maggior chiarezza nell'applicazione della legge e consentirà altresì agli esercenti di godere di maggior libertà nella scelta della denominazione del tipo di esercizio. Sono state definite tre macro categorie di esercizi pubblici: esercizi di con cucina, esercizi con cucina limitata e esercizi senza ristorazione. Rientrano in quest'ultima categoria le strutture che non offrono alcun tipo di servizio di derrata alimentare, eccezion fatta per la messa a disposizione di distributori automatici. Si tratta ad esempio degli affittacamere o di quegli alberghi in cui si effettua il self-check-in e non vi è alcun altro tipo di servizio. Gli esercizi con cucina sono quegli esercizi che dispongono di una vera e propria cucina e in cui non vi sono limitazioni nell'offerta di derrate alimentari, mentre gli esercizi con cucina limitata sono limitati all'offerta di bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati. All'interno di queste due tipologie di attività viene poi eseguita la distinzione, a dipendenza del tipo di servizio offerto, in esercizi di ristorazione, esercizi di alloggio e locali notturni.



Una volta determinato il tipo di categoria in cui rientra l'attività proposta vi sarà una grande libertà di scelta nella denominazione dell'esercizio. L'unico vincolo concerne gli esercizi con cucina limitata che potranno denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria. L'obiettivo perseguito è quello di volersi distanziare dall'attuale impostazione legislativa, che prevede un lungo e dettagliato elenco di tutti i tipi di esercizi esistenti, ognuno con caratteristiche ben precise. Considerato anche come oggi vengono proposte offerte ibride o diversificate, che talvolta richiedono un difficile lavoro di interpretazione poiché non si configurano con una categoria ben precisa, si è voluto ridurre all'essenziale la loro suddivisione.

i) Ridefinizione delle strutture non assoggettate alla legislazione in ambito di esercizi pubblici

La lista delle strutture che non soggiacciono alla LEAR e non necessitano pertanto di un'autorizzazione è stata rivista. In primo luogo si sottolinea la modifica volta a semplificare in maniera pragmatica il regime di assoggettamento alla LEAR per le strutture che offrono alloggio. D'ora in avanti, indipendentemente dal tipo di struttura, le persone che offrono alloggio, a pagamento, fino ad un massimo di 6 persone non rientreranno nel campo d'applicazione della legge. Dovranno invece conformarsi con le prescrizioni della LEAR coloro che potranno ospitare 7 o più persone. Fissando il limite a 6 persone si ritiene di non andare a colpire quelle persone che offrono un servizio di alloggio, ma senza l'intenzione di far concorrenza al settore alberghiero e/o di farne un'attività lucrativa primaria, quanto piuttosto un'attività accessoria. Oltre a questa importante modifica alcune categorie di eccezioni sono state adeguate, altre sono state maggiormente precisate, mentre altre sono state aggiunte, come ad esempio gli alloggi per gruppi, le attività di ristorazione a domicilio e i circoli (o club privati) e le palestre.

III. MODIFICHE DELLA LEAR

Tramite questa revisione della LEAR si vuole dare seguito alla necessità di liberalizzare parzialmente il settore alberghiero e quello della ristorazione. La prospettata liberalizzazione non è tuttavia l'unico scopo delle modifiche, le quali mirano altresì ad apportare alcuni puntuali correttivi che si sono resi necessari a fronte degli sviluppi intervenuti negli ultimi anni, in particolar modo a seguito della pandemia da Covid-19. Qui di seguito sono illustrate le modifiche unitamente alle motivazioni a loro suffragio.

TITOLO I

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell'ordine e della salute pubblici.

Questo disposto ricalca quanto già previsto dall'attuale articolo 1. Lo scopo primario rimane il medesimo rispetto a quello della legislazione attualmente in vigore. Essendo una normativa prevalentemente di polizia, a livello formale si è provveduto a precisare che lo scopo mira altresì a disciplinare gli aspetti afferenti il rispetto dell'ordine pubblico e della protezione dei consumatori, aspetto quest'ultimo che comprende tra le altre cose la prevenzione contro l'abuso di alcol e la protezione dei minori.

Campo d'applicazione

Art. 2

La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti contro remunerazione;
- c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc);
- d) alla notifica di ospiti indipendentemente dall'assoggettamento alla presente legge.

Il presente articolo riprende il vigente art. 2 ad eccezione del divieto di fumare nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione poiché tale divieto è già sancito a livello federale dalla Legge concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (RS. 818.31) e dal relativo regolamento. Non si ritiene inoltre che tale divieto debba rientrare nel disposto riguardante il campo d'applicazione.

Rispetto all'attuale versione è stata inserita la lett. d) inerente la notifica degli ospiti alla polizia.

Let. a)

Come in precedenza, con l'utilizzo della nozione di "consumo sul posto" vuole mettere in evidenza la distinzione tra esercizi pubblici e punti di vendita che offrono cibo e bevande da asporto. Questa distinzione fa rientrare nel campo d'applicazione della legge, con la conseguente necessità di possedere un'autorizzazione, chiunque nell'ambito della propria attività permetta alla propria clientela di consumare cibo e bevande sul posto, tanto all'interno quanto all'esterno (negli spazi di propria pertinenza). Per consumazione sul posto si intende essenzialmente il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione e che l'immediatezza del consumo è data in particolare quando le attrezzature della struttura (ad esempio panchine, sgabelli, sedie, tavolini alti o d'appoggio, così come bicchieri in vetro o piatti e tazze in ceramica) o le modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti vengano asportati e consumati altrove (cfr. sentenza TRAM del 6 febbraio 2006 in re T. SA, c. 2.1 e DTF 6B-173/2008 del 20 giugno 2008). Questi sono infatti elementi tipici degli esercizi di ristorazione e che invece costituiscono una prestazione supplementare inusuale per un negozio. Di conseguenza i negozi da asporto non rientrano nel campo d'applicazione a condizione che non vengono offerte prestazioni riconducibili ad un servizio di ristorazione.

Ne discende che colui che mette a disposizione un servizio minimo, per consentire alla clientela il pronto consumo in loco della bibita o della vivanda, soggiace all'applicazione della legge in parola. I negozi come ad esempio i rivenditori di kebab, i take-away, ecc., non sottostanno pertanto alla presente legge a condizione che non mettano a disposizione l'infrastruttura che consente il consumo sul posto del cibo e delle bevande acquistate. Qualora intendano invece fornire questo tipo di servizio, potranno farlo ma dovranno preventivamente ottenere un'autorizzazione quale esercizio pubblico.

Let. b)

Colui che, contro remunerazione, offre l'alloggio per brevi periodi a ospiti soggiace, di principio, alla presente legge. La legge specificherà eventuali eccezioni.

Let. c)

Il commercio di bevande alcoliche distillate è regolamentato a livello federale dalla Legge federale sulle bevande distillate, la quale regola la vendita al minuto di bevande alcoliche distillate da asporto e le bevande alcoliche fermentate con l'aggiunta di alcool, ad esclusione di quelle fermentate, quali la birra, il vino e il sidro. L'art. 41a della citata legge stabilisce che per il commercio al minuto di bevande distillate entro i confini cantonali, occorre una patente rilasciata dall'autorità cantonale. Questo articolo funge quindi da base legale per l'applicazione della legge sull'alcool.

Let. d)

Con questa disposizione si è voluto istituire la formale base legale al fine di obbligare chi dà alloggio, dietro pagamento, a notificare gli ospiti alla Polizia cantonale. Soggiace quindi a notifica l'attività che vede offrire il soggiorno a persone dietro pagamento, indipendentemente dall'eventuale assoggettamento o meno alla presente legge.

Eccezioni

Art. 3

¹La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall'eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati;
- c) centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d'asilo o altre strutture analoghe;
- d) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico;
- e) rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- f) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi;
- g) alloggi per gruppi;
- h) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria;
- i) attività di ristorazione a domicilio;
- j) circolo (o club privato) e palestre.

²Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

Il presente articolo elenca le attività e le strutture che non soggiacciono alla presente legge. Rispetto a quanto previsto attualmente, a questa lista sono state apportate alcune modifiche.

Let. a)

Questo disposto non è stato modificato. Come in precedenza, ospedali, case di cura e case anziani rientrano tra le eccezioni al campo d'applicazione della legge. Il motivo alla base di questa decisione è da ricercare nel fatto che gli esercizi delle strutture ospedaliere sono controllati dal Servizio di vigilanza e/o qualità, che dipende dall'Ufficio del medico cantonale e dalla Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e socialità. Disponendo infatti in maniera preponderante di clientela con esigenze più elevate e particolari, essi devono presentare standard di funzionamento superiori ai normali bar o ristoranti.

Anche i bar delle case per anziani, che funzionano in buona parte grazie al volontariato, sono controllati dalle due autorità menzionate.

Let. b)

Sino ad ora, tra le varie eccezioni figuravano anche le pensioni private di famiglia fino a quattro pensionati, ciò che ha posto qualche difficoltà nella pratica. Da una parte perché riferita ad una specifica categoria di esercizio pubblico e dall'altra perché in seguito agli sviluppi intervenuti nel settore, il limite di 4 pensionati non era più adeguato alle circostanze.

Con questa modifica si è quindi voluto semplificare in maniera pragmatica il regime di assoggettamento alla legge: coloro che offrono alloggio a 7 persone o più, indipendentemente dal tipo di alloggio, dovranno conformarsi con le prescrizioni della LEAR. Le persone che offrono alloggio, a pagamento, fino ad un massimo di 6 persone, costituiscono invece un'eccezione all'obbligo di autorizzazione e vengono sottoposte esclusivamente alle prescrizioni previste dalla legge sul turismo (RL 941.100; LTur), in particolar modo per quanto riguarda i contributi previsti da quest'ultima.

In tale maniera si andrebbe a colmare un vuoto legislativo e contemporaneamente si darebbe seguito a vari atti parlamentari tendenti a un miglior controllo di questo nuovo settore, assoggettando e regolamentando anche le strutture che fino ad oggi, pur svolgendo un'attività parallela e concorrente al settore alberghiero, hanno beneficiato di un regime più liberale, non dovendosi adattare con quanto sancito dalla LEAR.

Fissando il limite a 6 persone si ritiene di non andare a colpire quelle persone che offrono un servizio di alloggio, ma senza l'intenzione di far concorrenza al settore alberghiero e/o di farne un'attività lucrativa primaria, quanto piuttosto un'attività accessoria. La differenza rispetto all'eccezione di cui alla lett. h) risiede fondamentalmente nel lasso di tempo in cui viene messa a disposizione la struttura di alloggio. Rientrano in questa categoria le unità di alloggio messe a disposizione a titolo quasi "professionale", ossia quegli immobili o parti di essi, affittati esclusivamente (o quasi) a scopo turistico e non per una durata limitata come nel caso di cui alla lett. i).

Uno degli aspetti che si dovrà prendere in considerazione qualora si tratterà di determinare se una struttura sia soggetta o meno ad autorizzazione, è la modalità con cui avviene l'offerta. Ad esempio, se tramite una sola riservazione si potrà effettuare una riservazione per un numero di persone superiore a 6 nel medesimo immobile (anche qualora le unità siano indipendenti), allora l'autorizzazione sarà necessaria. Pertanto se la medesima persona, nel medesimo immobile, affitta una o più unità abitative che possono ospitare un numero superiore di 6 persone, l'attività ricade nel campo d'applicazione della legge.

Let. c)

Questo disposto ha subito una leggera modifica a livello di forma. Le attività contenute nella vigente lett. c) sono state scorporate, separando da una parte quello che sono i centri diurni per anziani e disabili e i centri giovanili e dall'altra le mense riservate a determinate categorie. Quest'ultima categoria è stata riveduta e inserita nella lettera seguente.

Insieme a centri diurni e centri giovanili, sono stati inseriti i centri per richiedenti d'asilo.

Si ritiene che questa categoria debba rientrare nelle eccezioni poiché si tratta di ritrovi con una vocazione prevalentemente sociale e ricreativa e per i quali il lucro non è lo scopo principale dell'attività. Per altre strutture analoghe si intendono ad esempio i foyer.

Let. d)

Come precisato in precedenza la categoria delle "mense" è stata separata da centri a scopo sociale e ricreativo. Inoltre i tipi di mense a rientrare nelle eccezioni sono stati aggiornati. Sono quindi escluse dal campo d'applicazione non solo le mense per la polizia, per i funzionari statali, delle scuole, dei pompieri e del penitenziario, bensì tutte quelle scolastiche, aziendali e le altre strutture analoghe, a condizione che siano riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti e che non siano accessibili al pubblico. Se questa condizione è rispettata, rientrano in questa categoria anche le mense che fanno parte di strutture quali foyer e asili nido, sia pubblici che privati.

Let. e)

Nessuna modifica per questa categoria. Il gruppo di lavoro istituito per la revisione della presente legge ha valutato se introdurre criteri supplementari, come ad esempio un limite della capacità ricettiva, ma dopo attenta analisi ha valutato che i vincoli attuali siano sufficientemente ragionevoli. Inoltre, l'esiguo numero di capanne e rifugi che rientra in questa categoria non giustifica l'imposizione di ulteriori condizioni aggiuntive.

Let. f)

Con il termine buvette si intendono quelle strutture che offrono cibo e bevande da consumare sul posto accessoriamente ad un'attività sportiva (presso campi da calcio, piscine, ecc.), culturale (teatri, cinema) o sociale. Hanno inoltre di principio carattere "non permanente" o stagionale. In altre parole, queste strutture sono aperte unicamente in concomitanza con un determinato evento. Inoltre, in generale, queste strutture sono inoltre accessibili unicamente ad una cerchia limitata di persone (spettatori, ecc.). Ne consegue che gli esercizi annessi a tali attività, ma aperti a prescindere dall'organizzazione di un evento, necessitano di un'autorizzazione, in quanto *de facto* esercitano un'attività che non si differenzia da un normale esercizio pubblico. Il criterio determinante il carattere di eccezionalità è quindi l'apertura dell'esercizio in concomitanza con l'evento puntuale alla quale è legata.

Le mescite e buvette aperte durante occasioni determinate non sono da confondere con manifestazioni o singoli eventi, di durata non superiore a 3 mesi, quali sagre, carnevali, eventi politici, religiosi e sportivi (tornei, ecc.), o ancora eventi culturali, feste, fiere, festival e mercati. In effetti, la vendita di cibi e bevande effettuata in occasioni straordinarie come quelle appena descritte, in spazi che non sono usualmente adibiti a quest'attività, rientrano sotto la categoria di permesso speciale ai sensi dell'art. 30 LEAR e quindi sono soggetti ad autorizzazione municipale.

Let. h)

L'introduzione della nuova lett. h) è una conseguenza necessaria della semplificazione delle categorie di esercizi con alloggio che soggiacciono alla LEAR ed è stata inserita per portar maggior chiarezza. Benché già attualmente queste strutture non siano di principio assoggettate si vuole specificare che, benché offrano sia il servizio di cibo e bevande che l'alloggio, esse non sottostanno al campo d'applicazione della LEAR in quanto la loro attività non entra in concorrenza con gli esercizi pubblici. Sono ad esempio le colonie di vacanza, le scuole montane o gli alloggi per scout, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti pubblici, parrocchie, associazioni, cooperative o fondazioni private, ossia organizzazioni senza scopo di lucro, che dall'esterno appare evidente che non si tratta di un esercizio pubblico nel senso classico del termine e sono generalmente accessibili esclusivamente ai gruppi che hanno riservato la struttura nel suo insieme. A differenza di ostelli o altri esercizi di alloggio, che fanno dell'alloggio l'attività principale e perseguono con tale attività uno scopo lucrativo, nelle colonie non è possibile riservare singole stanze.

Anche in questo caso è lasciato ampio margine d'apprezzamento al Dipartimento, per il tramite del Servizio competente affinché possa valutare ogni singolo caso nel concreto al fine di combattere eventuali abusi e/o tentativi d'aggiramento della LEAR. In tal senso è stato introdotto un secondo capoverso che permette all'autorità competente, in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla LEAR di un determinato esercizio, di pronunciarsi in merito tramite una formale decisione.

Let. i)

Rientrano in questa categoria le strutture che, oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.), sono affittate per un periodo limitato, ossia per un massimo complessivo di 90 giorni per anno civile. Si tratta ad esempio di chalet o appartamenti di vacanza che vengono affittati solo in determinati periodi perché non utilizzati dal proprietario, che pur di non lasciarli vuoti decide di affittarli. Di principio chi affitta questo tipo di immobili ne possiede uno o due al massimo in quanto non viene fatto a scopo di lucro e non lo fa "professionalmente". Una liberalizzazione

maggiore di 90 giorni faciliterebbe la trasformazione di queste strutture ad “affittacamere”, dedicati quindi unicamente ad affitti di breve durata (ma su un lasso di tempo prolungato nel corso di un anno civile) e/o turistici, diminuendo le possibili unità abitative per la popolazione autoctona. Il criterio della limitazione dei giorni serve a differenziare queste strutture da quelle affittate quasi costantemente e assoggettate alla legge se possono alloggiare più di 6 persone. D’altro canto l’eventuale assoggettamento di queste strutture a prescindere dal criterio temporale porrebbe non pochi problemi legati agli oneri derivanti dal rispetto delle norme della LEAR (strutturali e non). Sotto la soglia dei 90 giorni si ritiene invece che queste strutture possano comunque contribuire a favorire lo sviluppo del turismo ma senza entrare in diretta concorrenza con il settore alberghiero, motivo per cui si giustifica la loro esenzione dal campo d’applicazione della LEAR.

Ad eccezione di eventuali lavatrici messe a disposizione e delle pulizie finali, non sono proposti altri tipi di servizi tipici del settore alberghiero. Anche in questo caso, la modalità con cui avviene l’offerta (disponibilità sui siti di riservazione, servizi proposti, ecc.) sarà tra gli elementi che verranno presi in considerazione per determinare l’ossequio di queste condizioni o meno. Questa eccezione è anche giustificata dal fatto che l’affitto di questi alloggi in questa modalità, non sono di principio soggetti al rilascio di una licenza edilizia (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. p del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RL 705.110; RLE). Si precisa che il fatto che queste strutture non necessitano di un’autorizzazione alla LEAR non li esenta dal pagamento dei contributi previsti dalla legge sul turismo.

Let. j)

Questa categoria è stata inserita al fine di apportare maggior chiarezza ad un tipo di attività che si trovava in una zona grigia. Per attività di ristorazione a domicilio si intendono i cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato di persone.

Let. k)

Questa categoria non rientra attualmente tra le eccezioni al campo d’applicazione della legge e pertanto chi esercita l’attività riconducibile a un circolo o un club necessita di un’autorizzazione. Il gruppo di lavoro ha reputato che, alla pari di altre categorie rientranti nelle eccezioni, lo scopo principale di queste attività non sia il lucro e la ristorazione. Tuttavia affinché circoli e palestre (fitness) rientrino fra le eccezioni, dovranno essere ossequiate condizioni ben precise, come ad esempio l’accesso che dev’essere riservato solamente ai membri (la possibilità di diventare membro all’entrata del club tramite il pagamento di una quota di modesta entità deve quindi essere esclusa) e, lo scopo associativo che non deve essere volto al consumo (o alla promozione) di cibo e bevande e non vi deve essere nessun obbligo di consumo. Al fine di verificare l’ossequio di queste condizioni potrà essere richiesta la presentazione degli statuti associativi, così come altri documenti atti a comprovare i vincoli posti.

Definizioni

Art. 4

¹L’esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un’unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

Messaggio n. 8242 del 27 febbraio 2023

²La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell'attestazione di idoneità dei locali.

³Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l'autorizzazione.

⁴Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.

⁵Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente.

La definizione di esercizio di cui al capoverso 1 rimane sostanzialmente la medesima, se non per l'aggiunta che l'esercizio può essere una struttura composta anche da più di un immobile qualora questo insieme formi un'unica entità funzionale. Questa aggiunta è stata apportata per considerare una recente tendenza che si sta propagando tra gli esercizi di alloggio: gli alberghi diffusi. Questa tipologia di attività, di recente diffusione, si contraddistingue per avere i propri elementi (unità abitative, camere, ecc.) dislocati in punti diversi dello stesso Comune e in stabili diversi, ma riconducibili ad un'unica entità principale. Non sono invece da intendersi come un'unica entità funzionale strutture che, pur facendo capo alla medesima gestione, sono situate in comuni diversi e a distanza fra loro.

Con la definizione di cui al capoverso 2 si vuole esplicitare il concetto di capacità ricettiva, intesa come capacità totale, senza fare distinzione tra capacità interna ed esterna. Questa nuova definizione conferisce all'esercente di poter gestire in modo più flessibile i posti a disposizione a dipendenza delle proprie esigenze e delle condizioni meteorologiche. La flessibilità concessa all'esercente deve tuttavia rispettare la capacità ricettiva massima totale, determinata dalla superficie di lavorazione per gli esercizi con cucina, ed eventuali limitazioni legate a fattori strutturali che definiscono la capacità massima interna ed esterna, quali la sicurezza (norme anti incendio) e norme di ordine pubblico (perizia fonica), ecc. A titolo esplicativo riportiamo un esempio che può essere d'aiuto nella comprensione di questa nuova impostazione:

ESERCIZIO PUBBLICO Y:

Capacità ricettiva massima totale <i>(Laboratorio cantonale in base alla superficie lavorativa)</i>	100 avventori
Capacità massima interna <i>(Municipio)</i>	80 avventori
Capacità massima esterna <i>(Municipio)</i>	65 avventori

Applicando questi fattori al caso concreto ecco alcune varianti:

	Capacità ricettiva massima totale (100)	
<u>Variante A</u>	Interno: 50	Esterno: 50
<u>Variante B</u>	Interno: 80	Esterno: 20
<u>Variante C</u>	Interno: 35	Esterno: 65
<u>Variante ...</u>	100 – X (max. 80)	X (max. 65)

I capoversi 3 e 4 esprimono e sviluppano un concetto fondamentale di questa proposta di legge, ossia la creazione di una nuova figura, il gestore (o datore di lavoro), che affiancherà il gerente nella conduzione dell'esercizio pubblico. L'obiettivo di questo provvedimento non vuole essere il ridimensionamento del ruolo del gerente, volutamente rafforzato con la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994 (cfr. messaggio n. 6193 del 1° aprile 2009, capitolo IV. Peculiarità della nuova LEAR, lett. a Una sola persona di riferimento: il gerente, p. 5 e cap. VII Commento ai singoli articoli, ad art. 6, p. 21), bensì la ripartizione in maniera equa delle responsabilità. Il gestore potrà essere una persona giuridica o una persona fisica e sarà colui a cui viene rilasciata l'autorizzazione. Il gerente rimane la persona di riferimento per quanto riguarda il rispetto dei principali aspetti legati alla conduzione di un esercizio pubblico (rispetto dei divieti, formazione del personale, ecc.), ma viene ora affiancato da un'entità responsabile per quanto riguarda aspetti perlopiù dirigenziali (pagamento oneri sociali, strategie commerciali, ecc.). Di principio sarà infatti il datore di lavoro ad occuparsi delle scelte di carattere finanziario e commerciale, senza che il gerente dipendente possa influenzare queste decisioni.

In queste definizioni è rinchiuso il concetto secondo cui il titolare dell'autorizzazione è il gestore, il quale tuttavia per poter ottenere il suo rilascio dovrà disporre di un gerente.

Il capoverso 5 precisa che qualora il gestore sia una persona fisica, qualora disponga dei presupposti necessari, potrà egli stesso assumere la funzione di gerente.

TITOLO II

Dell'autorizzazione

Obbligo di autorizzazione

Art. 5

¹Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l'ottenimento dell'autorizzazione.

²Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.

³Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.

⁴Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

In questa disposizione sono contenuti diversi principi relativi all'autorizzazione.

Il capoverso 1 specifica un principio già attualmente vigente, ossia che l'esercizio di un'attività di ristorazione o di albergheria è subordinata al preventivo ottenimento di un'autorizzazione. Ne discende che, come precisato al capoverso 2, il Dipartimento ordinerà la chiusura di quelle attività che, pur necessitando di un'autorizzazione, non ne sono in possesso. Sotto l'egida della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les pubb), il TRAM ha avuto modo di precisare in una propria sentenza che *“l'ordine di chiusura di un esercizio pubblico per mancanza del gerente si configura, in sostanza, come un provvedimento volto a ristabilire una situazione conforme al diritto. In quanto tale, un simile ordine non necessita di un'esplicita base legale. La legge non potrebbe infatti esplicitare i suoi effetti se l'autorità, in difetto di un'esplicita base legale, non potesse adottare le misure di ripristino necessarie per eliminare gli abusi e per ristabilire l'ordine (DTF 100 la 344 consid. 3a; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 43 LE N. 1278)”* (cfr. sentenza TRAM N. 52.2002.457-466 del 15 gennaio 2003). Benché tale concetto appare logico e dovrebbe tutt'ora esser valido, con l'introduzione di questo capoverso si è voluto

formalizzare una base legale esplicita che consenta inequivocabilmente al Dipartimento di ordinare la chiusura immediata degli esercizi pubblici aperti pur non essendo in conformità con la legge.

Al capoverso 3 viene stabilito che per ogni esercizio, inteso come entità funzionalmente collegata, verrà rilasciata una sola autorizzazione. Nel caso ad esempio di alberghi diffusi (cfr. commento art. 4) verrà rilasciata un'unica autorizzazione. Ciò non sarà il caso invece di strutture che pur facendo capo al medesimo gestore, sono indipendenti tra loro e non funzionalmente connesse. Ciò nonostante, a determinate condizioni fissate dal regolamento, un gerente potrà assumere la gerenza di più esercizi (capoverso 4).

Principi

Art. 6

¹L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.

²L'autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.

³Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.

Come sotto l'attuale regime, l'autorizzazione viene rilasciata dal competente servizio del Dipartimento (capoverso 1). Attualmente tale funzione è attribuita al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Al fine di poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione postulata bisognerà logicamente possedere tutti i requisiti posti dalla legge (capoverso 2). Qualora ad assumere la gestione dell'attività sia una persona giuridica, quest'ultima dovrà avere la propria sede in Svizzera e dovrà designare una persona fisica che assumerà le responsabilità del gestore ai sensi della presente legge (capoverso 3).

Genere di autorizzazione

Art. 7

¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- a) esercizi di ristorazione;
- b) esercizi di alloggio;
- c) locali notturni;
- d) esercizi provvisori.

²Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell'offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.

Le previgenti definizioni dei tipi di esercizi, così come previsto al Capitolo quinto del Regolamento, sono ormai superate e troppo elaborate. Si procede quindi con la semplificazione delle definizioni dei vari tipi di esercizi pubblici, prevedendo unicamente della "macro-categorie". In questo articolo sono elencati i diversi generi di autorizzazione che verranno rilasciati.

Per gli esercizi di ristorazione risulta essere determinante, ai fini della valutazione dei requisiti strutturali richiesti, il tipo di offerta. Viene fatta una chiara distinzione tra esercizi con cucina e esercizi con cucina limitata.

Da una parte questo concetto ricalca quanto previsto a livello federale nella legislazione in materia di derrate alimentari, segnatamente nell'Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP) del 27 maggio 2020,

che fissa intervalli massimi dei controlli diversi in funzione del rischio tra “Azienda di ristorazione con cucina propria” e “Azienda di ristorazione senza cucina propria”.

D'altra parte corrisponde a ciò che sotto l'egida della previgente LEAR e del previgente Regolamento richiedeva a livello strutturale una cucina (ex articolo 36 RLEAR) oppure un semplice locale di preparazione (ex articolo 37 RLEAR).

Per gli esercizi di ristorazione con cucina limitata verrà pertanto ripresa la definizione della categoria “Caffè, Bar, Pub”, nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.

Si ritiene che questa soluzione possa apportare maggior chiarezza nei confronti degli avventori, facendo una chiara distinzione tra gli esercizi in cui il servizio è concentrato sul servizio di cibo e bevande e gli esercizi in cui si effettua prevalentemente il servizio di bevande, con la possibilità di offrire solo un determinato tipo di cibo.

Tale principio viene inoltre esteso anche agli esercizi di alloggio nonché ai locali notturni, ai quali finora non era data la possibilità di offrire pasti cucinati.

Idoneità dei locali

Art. 8

¹Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.

²L'attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.

³Nell'ambito di cui al capoverso 1, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d'obbligo e vincolante.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2013.250- 252 del 23 giugno 2014; STA 52.2017.403 del 3 ottobre 2017) è emerso come la natura dell'attestazione di idoneità dei locali rilasciata dai Municipi nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla LEAR e dal relativo regolamento, non sia del tutto chiara. Infatti quest'ultima non prevedrebbe la concessione di un'autorizzazione distinta dalla procedura di rilascio della licenza edilizia, pertanto tale attestazione non costituirebbe una decisione in senso formale, bensì una semplice dichiarazione. Si evidenzia tuttavia che nella prassi quotidiana è stato riscontrato che alcuni municipi emettono le loro attestazioni sotto forma di decisioni con indicati i rimedi di diritto.

Nella pratica questo approccio ha creato non poche difficoltà. *In primis* perché, nonostante questo atto non dovrebbe essere altro che un semplice “specchio” o un sunto della licenza edilizia, è stato appurato come ciò non corrisponda sempre alla realtà. In diversi casi sono infatti state riscontrate delle incongruenze tra licenza edilizia e attestazione di idoneità dei locali. In secondo luogo in quanto l'attestazione di idoneità dei locali decreta l'esistenza di ulteriori diritti o obblighi del richiedente in aggiunta a quanto già previsto dalla licenza edilizia. Eventuali cambiamenti strutturali, suscettibili di modificare la capacità ricettiva e la funzionalità della struttura, potrebbero intervenire senza che il rilascio di una nuova licenza edilizia sia necessario. Questo scenario è alquanto abituale qualora la gestione di un esercizio passa da un proprietario ad un altro, o quando subisce un restyling.

L'attestazione di idoneità dei locali è l'atto con cui il municipio accerta e dichiara che i locali di un determinato esercizio pubblico sono conformi alle prescrizioni previste dalla LEAR e

dal relativo regolamento, mentre il permesso di costruzione stabilisce che un determinato immobile si presti ad essere adibito ad esercizio, in riferimento all'ordinamento pianificatorio, edilizio e ambientale. Benché questa dichiarazione possa sembrare un doppiopone rispetto ad altre verifiche già fatte in ambito di licenza edilizia (rilascio dell'abitabilità, ecc.), si è deciso di mantenere questo documento poiché contiene tutta una serie di informazioni specifiche all'ambito LEAR e importanti per l'autorità cantonale che altri atti non forniscono. L'onere burocratico per la redazione di questo documento è inoltre stato diminuito grazie alla creazione di un modello standard, obbligatorio, sotto forma di formulario.

Alla luce di quanto appena descritto si ritiene opportuno riformulare l'articolo chiarendo la natura dell'attestazione d'idoneità dei locali (dichiarazione) e collegandola in maniera vincolante alla licenza edilizia. Questo affinché sia chiaro che l'attestazione di idoneità dei locali non è un atto che può sostituirsi alla licenza edilizia e non può, di conseguenza, istituire diritti in contrasto o non previsti da quest'ultimo atto.

Al capoverso 3 viene esplicitato che il Laboratorio cantonale, nell'ambito della procedura di rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali, è competente per verificare gli aspetti di propria competenza, in particolar modo in materia di legislazione sulle derrate alimentari.

Il Consiglio di Stato potrà disciplinare ulteriori dettagli in merito all'attestazione di idoneità dei locali, quali ad esempio l'imposizione di un modello ufficiale standard che dovrà essere utilizzato dalle varie autorità comunali.

Presupposti

Art. 9

¹Per richiedere l'autorizzazione il gestore deve:

- a) produrre l'attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero massimo di avventori ammessi;
- b) godere del diritto d'uso dei locali;
- c) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
- d) designare un gerente in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2;
- e) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare non deve aver iscritte a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.

²Il gerente deve:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) disporre del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d'esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro cantone;
- c) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver iscritte a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente;
- d) non essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

³Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.

⁴Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l'importo del deposito di cui al capoverso 3.

Con la creazione della figura del gestore sono state suddivise le rispettive condizioni da ossequiare al fine di ottenere l'autorizzazione alla gerenza.

Al capoverso 1 sono quindi elencati una serie di presupposti la cui incombenza spetta al gestore. Sotto l'attuale regime condizioni quali la presentazione dell'attestato di idoneità dei locali, il godimento dell'uso dei locali e la copertura assicurativa ricadevano teoricamente sotto la responsabilità del gerente, in quanto unica figura responsabile ai sensi della legge. Tuttavia nella pratica, in diversi casi, per motivi pratici, ciò non avveniva. Basti pensare al gerente che viene assunto da un datore di lavoro in qualità di dipendente, difficilmente verrà designato quale intestatario del contratto di locazione o della polizza assicurativa, anche perché significherebbe che a ogni cambiamento di gerente si renderebbe necessario stipulare e sottoscrivere nuovamente ogni contratto. Per questo motivo, questi documenti sono frequentemente sottoscritti direttamente dal datore di lavoro. La documentazione che a rigore di logica sia più sensato attribuire la sottoscrizione al gestore è quindi stata inserita in questo capoverso. Oltre a ciò al fine di ottenere un'autorizzazione, il gestore dovrà aver designato un gerente in possesso di tutti i requisiti di cui al capoverso 2 e dovrà disporre di determinati requisiti atti a garantire un corretto adempimento dell'attività e che possano, almeno in parte, verificarne l'affidabilità. In altre parole dovrà godere di una buona reputazione e non aver commesso reati che possano risultare inconciliabili con l'attività.

Al capoverso 2 sono invece elencati i presupposti di pertinenza del gerente. I requisiti ricalcano sostanzialmente quanto previsto sotto l'attuale sistema, in particolare per quanto riguarda l'assenza di malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio, l'esercizio dei diritti civili e il possesso del previsto attestato di capacità.. Con l'attuale regime, in virtù dell'art. 9 cpv. 1, il gerente non doveva inoltre essere stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale (presupposto inserito tra i motivi di rifiuto o revoca dell'autorizzazione). Questo sistema poteva però beneficiare di eccezioni qualora si era confrontati con pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa (art. 9 cpv. 2). Questa configurazione è risultata però di difficile applicazione e talvolta anche reati di una certa gravità ma non in relazione con la professione di gerente precludevano l'accesso a questa professione. In particolare il concetto di reato di minore entità nei limiti del decreto d'accusa ha posto diverse problematiche a livello di interpretazione, creando numerosi ricorsi e parecchia insicurezza. Per questo motivo è stato previsto un articolo sufficientemente ampio in modo da conferire ancora all'autorità competente un certo margine di manovra, limitando tuttavia i reati con fattispecie inconciliabili con l'attività ristorativa e alberghiera.

Recentemente è emerso che le compagnie assicurative, per motivi di reputazione ed etica non offrono una copertura assicurativa a quegli esercizi pubblici (LEAR) che fungono da attività accessoria nei locali erotici. Per questo motivo ci si è adoperati per cercare di trovare una soluzione alternativa. L'unica soluzione pragmatica e applicabile in tempi rapidi a cui si è addivenuti è il versamento in contanti di un deposito a titolo di garanzia. L'istante, qualora non riesca a stipulare un contratto assicurativo, dovrà dunque versare un determinato importo, il cui ammontare verrà fissato nel regolamento, il quale rimarrà "vincolato" sino all'estinzione dell'autorizzazione per esercizio pubblico. Questa possibilità

alternativa non è valida per tutti gli esercizi pubblici, bensì unicamente per quelli all'interno di un locale erotico ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione (RL 550.500; LProst).

Al capoverso 4 viene demandato al regolamento il compito di stabilire i dettagli relativi a questi presupposti, quali la documentazione necessaria e le prestazioni minime dell'assicurazione per responsabilità civile.

Estinzione

Art. 10

La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:

- a) cambiamento del gestore;
- b) cambiamento del genere di autorizzazione;
- c) rinuncia scritta del gestore;
- d) decesso o fallimento del gestore.

Riprende nella sostanza il vigente art. 10 con l'inserimento del termine "gestore" anziché "gerente", poiché l'autorizzazione non verrà più rilasciata a quest'ultimo.

TITOLO III

Diploma cantonale di esercente

Definizione

Art. 11

Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Le disposizioni riguardanti la formazione richiesta ai futuri gerenti non sono state modificate a livello di legge. Vi è la volontà di alleggerire la formazione passando dall'attuale modello formativo composto da sei moduli a un modello di soli tre moduli (igiene, nozioni di diritto e servizio e conoscenze professionali). Si ribadisce che questo alleggerimento non è da intendersi come un declassamento. Il nuovo modello formativo dovrebbe avere una durata di circa 30 giorni.

Diploma

Art. 12

Il regolamento sulla formazione fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni.

Vedi commento art. 11.

TITOLO IV

Accesso agli esercizi e limitazioni

Accesso ai giovani negli esercizi

Art. 13

In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Riprende l'integrale versione dell'attuale art. 14 capoverso 1. Pertanto come già avviene ora, negli esercizi pubblici, a partire dalle ore 23.00, i minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne. Il minore diciassettenne potrà invece accedere senza dover essere accompagnato.

Accesso ai giovani nei locali notturni

Art. 14

¹L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

²Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.

³All'entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.

Considerate le numerose osservazioni e criticità emerse in occasione della procedura di consultazione il Consiglio di Stato ritiene opportuno mantenere il divieto di accesso nei locali notturni (capoverso 1).

Con il capoverso 2 si vuole concedere la possibilità ai gestori di locali notturni la possibilità di proporre singole serate indirizzate a determinate fasce di età (capoverso 2). Di principio negli esercizi, proprio in virtù del loro carattere pubblico, vige la regola del libero accesso e della libera permanenza nell'esercizio a favore di ogni avventore. Eventuali limitazioni dovrebbero quindi disporre di un'adeguata base legale. Con questa disposizione si vuole quindi offrire la possibilità di derogare, limitatamente ad alcune serate, a questo principio.

Per documento di identità ufficiale sono intesi la carta d'identità, il passaporto o la licenza di condurre. Altri documenti, quali abbonamenti ai trasporti pubblici o altro, non sono documenti ufficiali e non possono essere presi in considerazione (capoverso 3).

Il Consiglio di Stato potrà regolamentare più nel dettaglio l'accesso ai locali notturni, segnatamente le misure che l'esercente dovrà implementare al fine di garantire il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni (capoverso 4).

Accertamento età

Art. 15

In caso di dubbi circa l'età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Riprende l'attuale art. 29, con l'aggiunta che oltre al gerente anche il personale di servizio potrà richiedere agli avventori la presentazione di un documento di legittimazione ufficiale. Nonostante la responsabilità di un'eventuale violazione di tale obbligo ricade solamente sul gerente, mediante questa aggiunta si vuole precisare che anche il personale impiegato, e non solo il gerente, ha la facoltà (e l'obbligo) di esigere la presentazione di tale documenti in caso di dubbio circa l'età del cliente.

Allontanamento e divieto d'accesso

Art. 16

¹Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

²Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

La norma ricalca i contenuti dell'attuale art. 15. Quest'ultimo, riprendeva perlopiù il previgente art. 46 Les Pubb, articolo che sanciva il principio del libero accesso e della libera permanenza nell'esercizio pubblico a favore di ogni avventore, imponendo pertanto al gerente una forte limitazione delle proprie garanzie fondamentali (cfr. GARBANI M., Commentario alla LEP, Guida, edizione dicembre 2005, pp. 165 e segg.). Anche sotto l'egida della LEAR, quindi, gli esercizi alberghieri e di ristorazione mantengono il proprio carattere pubblico. Tuttavia, al fine di bilanciare questo ampio diritto d'accesso riconosciuto agli avventori, l'attuale art. 15 cpv. 1 Lear, conferisce ai gerenti la facoltà di allontanare nell'immediato una persona che non rispetta le disposizioni da lui impartite, rispettivamente dal personale di servizio, in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza.

Il capoverso 2 introduce il concetto di persona "indesiderabile per fondati motivi". Il gerente può dunque vietare l'accesso all'esercizio pubblico alle persone indesiderate (art. 15 Lear e 83 RLear; cfr. STA 51/80-DP del 30 maggio 1980, consid. C, non pubblicato in: R DAT 1981 n. 78), ossia a chi non dà seguito alle disposizioni impartite dal medesimo in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, oppure è ritenuto indesiderabile per fondate ragioni. È considerato tale colui che, senza cagionare scandalo o provare disordini, crea nondimeno con il suo comportamento una situazione oggettivamente insostenibile per il gerente, chi lo sostituisce o per il personale. Detto altrimenti può essere escluso dal diritto di accedere liberamente ad un esercizio pubblico chi, con la sua condotta, perturba direttamente od indirettamente in modo qualificato l'ordinato andamento dell'attività del pubblico esercizio (cfr. R DAT 1988 n.86; STA 199/80-DP del 10 febbraio 1981 consid. B). Per la pronuncia di un divieto devono dunque ricorrere elementi di carattere oggettivo che portino a concludere che l'avventore interessato dall'ingiunzione crei con il suo comportamento una situazione insostenibile per il gerente.

Inoltre, un divieto di accesso all'esercizio pubblico è un provvedimento alquanto incisivo per la persona toccata, ragion per cui in un tale contesto il principio di proporzionalità non può essere ignorato. In particolar modo a fronte della funzione di una struttura aperta al pubblico. Le "fondate ragioni" su cui una simile misura si basa devono pertanto essere conformi al principio della proporzionalità, il quale esige, tra le altre cose, che le restrizioni siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato. Si ricorda a tal proposito che al gerente è concessa la facoltà di allontanare immediatamente dall'esercizio pubblico l'avventore molesto ed irriverente a precedenti avvertimenti. La pronuncia di una diffida, affinché venga rispettato il principio di proporzionalità, dovrebbe pertanto, di regola, essere preceduta almeno da un avvertimento scritto, nel quale si informa la persona che la sua presenza non è più gradita e che potrebbe essere pronunciato un divieto di accesso.

Occorre precisare che in caso di resistenza, l'esecuzione fisica dell'allontanamento deve avvenire ad opera delle forze di polizia cantonali e/o comunali, quali autorità legalmente abilitate a compiere espulsioni coatte.

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Art. 17

¹Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

- a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
- b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà e che turbano l'ordine e la quiete pubblici.

²All'obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.

Ricalca l'attuale articolo 29, con una sola modifica alla lett. b) del capoverso 1. Al divieto di servire bevande alcoliche alle persone che si trovano già in stato di ebbrietà è stata aggiunta la condizione cumulativa della turbativa dell'ordine e della quiete pubblica. Per il gerente e per il personale risulta molto difficile come stabilire e a partire da quando una persona si trovi già in stato di ebbrietà, ragion per cui l'applicazione di tale norma così come formulata attualmente è utopica. Non avendo strumenti concreti per poter stabilire il grado di ebbrietà di un avventore, la valutazione che deve effettuare il gerente è prettamente soggettiva. Benché consci che la messa in atto di questa norma rimarrà sempre difficile, si è voluto introdurre un elemento di valutazione cumulativo più facilmente verificabile.

Per quanto riguarda il divieto di vendita di qualsiasi tipo di bevanda alcolica (quindi sia bevande fermentate che distillate) ai minori di 18 anni, il tema è stato approfondito dal gruppo di lavoro. La questione è stata analizzata in particolar modo a fronte del fatto che il Canton Ticino è l'unico cantone ad aver istituito il divieto di vendita di bevande alcoliche fermentate (come ad esempio birra, vino o sidro non contenenti più del 15 per cento di volume di alcol, senza aggiunta di bevande distillate) fino alla maggiore età. Negli altri cantoni svizzeri, la vendita di bevande alcoliche fermentate è consentita a partire dai 16 anni di età. Dopo attenta analisi e dopo aver consultato anche il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), si è optato per conservare lo *status quo*, ossia di mantenere il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

I dati e le tendenze sul consumo di alcol tra i giovani supportano in maniera solida questa presa di posizione. Il consumo puntuale eccessivo (binge drinking) nelle fasce giovanili è in forte crescita (dal 10.6% del 2007 al 25.7% del 2017), così come lo sono gli interventi delle ambulanze o le visite al pronto soccorso per intossicazioni da alcol, in un contesto in cui il divieto di vendita ai minori di diciott'anni viene per di più già spesso disatteso. Si teme che un adeguamento a quanto in vigore nel resto della Svizzera possa aggravare ulteriormente il fenomeno del consumo puntuale eccessivo, in un'età in cui il cervello è ancora in fase di sviluppo e il consumo di alcol ha effetti particolarmente dannosi per la salute. La differenziazione dei limiti d'età fra vino/birra e superalcolici complicherebbe inoltre le possibilità di controllo e vanificherebbe gli sforzi di formazione intrapresi in collaborazione con Gastro Ticino.

Riteniamo che l'unicità del Canton Ticino rappresenti un modello a cui dovrebbero tendere anche gli altri Cantoni, piuttosto che il contrario.

Bevande analcoliche

Art. 18

¹Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

²Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua del rubinetto.

Il contenuto del capoverso 1 riprende integralmente quanto previsto dal vigente articolo 24 capoverso 1.

Il capoverso 2 riprende nella sostanza il vigente art. 24 cpv. 2 con alcune modifiche redazionali. Il principio viene mantenuto, ma viene adattato al fine di non eccedere oltre il necessario: il gerente dovrà come finora, su richiesta, mettere a disposizione gratuitamente dell'acqua del rubinetto in occasione dei pasti principali. Si è voluto però eliminare l'obbligo di avere dell'acqua nel formato da litro, in quanto tutti hanno ed offrono

acqua in grandi formati, ma nei locali di alta qualità e standing, per ossequiare il galateo, il grande formato dell'acqua è di 0,50 cl. o 0.75 cl. e in bottiglia di vetro.

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 19

È vietata:

- a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta;
- b) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

La norma presenta una leggera modifica rispetto all'attuale art. 25.

È infatti stato stralciato il divieto di distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi in quanto ritenuto superfluo dal momento che, in virtù dell'art. 17 vige già il divieto di servire bevande alcoliche a minorenni.

Divieto di fumo

Art. 20

¹Per quanto riguarda il fumo all'interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.

²Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti.

Il divieto di fumo all'interno delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione è già stabilito a livello svizzero mediante Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31) e la relativa Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.311). Giusta i combinati disposti 1 e 2 cpv. 1 della citata legge federale, nei locali delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione, indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale, vige il divieto di fumare. Il fumo è permesso solamente qualora vengano creati spazi o locali adibiti ai fumatori, fisicamente separati e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Attualmente, in virtù dell'art. 50 RLEAR, gli spazi adibiti a fumatori possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d'esercizio, escluso il servizio d'alloggio (lett. a), devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria (lett. b) e devono essere delimitati da pareti a tutt'altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica (lett. c). I requisiti strutturali posti dall'ordinanza federale relativi alle sale fumatori nel settore dell'albergheria e della ristorazione ricalcano sostanzialmente quanto già attualmente previsto dal citato articolo, e più precisamente:

- separazione ermetica dagli altri spazi mediante elementi fissi;
- non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- dotata di sufficiente ventilazione;
- la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescolta;
- gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell'esercizio.

Considerato l'obiettivo di snellimento legislativo, si è ritenuto opportuno optare per un rimando alla legislazione federale così da non avere doppioni normativi.

Rimane riservata la facoltà per il Consiglio di Stato di prevedere disposizioni riguardanti il fumo negli spazi aperti (capoverso 2) poiché tale ambito non è regolamentato a livello federale.

TITOLO V

Orari

Orari di apertura e di chiusura

Art. 21

¹Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

²I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

³Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

La prospettata modifica è volta a liberalizzare sensibilmente il regime riguardante gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici. In concreto non viene più imposto agli esercizi pubblici di rimanere aperti per un minimo di 8 ore al giorno durante 5 giorni alla settimana, ciò che permetterà agli esercenti di decidere gli orari con maggior flessibilità. Si è dell'avviso che l'orario di apertura è una scelta che rientra nelle libertà economiche che ogni imprenditore è libero di impostare come più si addice alla propria attività. Il libero mercato imporrà ad ogni modo agli esercizi di essere aperti per un numero di ore adeguate.

L'articolo 21 ha valenza di norma generale. Al capoverso 1 viene definita la fascia oraria entro la quale gli esercizi di ristorazione e di albergheria possono, di principio (rimangono riservate infatti eventuali restrizioni imposte in virtù del capoverso 3), rimanere aperti. Con il termine servizio ristorativo degli esercizi di alloggio si intende il servizio di cibo e bevande alle persone che non sono ospiti della struttura. L'orario di chiusura viene posticipato alle 02.00 indipendentemente dal giorno della settimana. Sotto l'egida dell'attuale legge l'apertura sino alle 02.00 era possibile solo il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi. Questa facoltà veniva però percepita da alcuni esercenti come una sorta di deroga o facoltà da poter esercitare a propria discrezione a dipendenza delle serate. L'estensione generale anche agli altri giorni della settimana, oltre ad essere di più facile lettura, non si ritiene che comporti maggiori problematiche a livello di ordine pubblico.

Medesimo discorso per quanto riguarda il capoverso 2 che definisce gli orari di apertura dei locali notturni. Per questi locali si segnala che l'orario di apertura è stato anticipato dalle 19.00 alle 17.00. Questo, in combinazione con la possibilità di disporre di una cucina, potrebbe permettere ai locali del divertimento notturno che lo desiderano di ampliare la propria offerta andando a proporre aperitivi e cene sulle piste da ballo.

Inoltre si approfitta per puntualizzare come gli orari previsti dalla LEAR non conferiscono al singolo esercizio pubblico il diritto di aprire o di restare aperto nei limiti orari indicati ai capoversi 1 e 2 (cpv. 3). La modalità d'utilizzazione del singolo esercizio, determinata tra le altre cose pure dagli orari di apertura e di chiusura, assume particolare rilevanza dal profilo ambientale a causa delle emissioni direttamente prodotte e/o indotte per il tramite

dei suoi avventori. Per principio, gli orari di apertura e di chiusura dei nuovi esercizi pubblici e di quelli modificati devono pertanto essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01; RtiD I-2004 n. 46 consid. 2.1 e 2.2). Il diritto di tenere aperto l'esercizio pubblico nei limiti d'orario fissati dall'art. 22 LEAR sussiste quindi solo nella misura in cui si concilia con le esigenze poste dalla LPAmb.

Notifica dell'attività

Art. 22

¹Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.

³Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1. Tramite questa disposizione, che riprende il contenuto dell'attuale articolo 27, il gestore è tenuto a notificare al Municipio gli orari di apertura e di chiusura previsti, gli eventuali giorni di riposo e i periodi di chiusura. La competenza è ora demandata al gestore. Ogni modifica delle condizioni di esercizio elencate deve fare l'oggetto di una preventiva comunicazione all'autorità comunale (capoverso 2).

È stato aggiunto il capoverso 3 affinché il Municipio comunichi queste informazioni all'autorità cantonale, poiché ritenute necessarie nell'esperimento dei compiti di propria competenza.

Eccezioni

Art. 23

¹Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'articolo 21 capoverso 1.

²Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

³Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d'orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l'anno o a un determinato periodo.

Questo articolo riprende, raggruppandoli, gli attuali articoli 17, 18 e 20. Esso funge da base legale per determinati esercizi per derogare agli orari previsti dall'articolo 21.

È stata modificata la competenza per la concessione di deroghe per gli esercizi situati nelle aree autostradali. Questa competenza viene ora demandata all'autorità cantonale designata, affinché ci sia uniformità sull'intero territorio.

TITOLO VI

Obblighi e facoltà

Responsabilità della conduzione

Art. 24

¹Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell'esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell'attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.

²Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.

³Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Il capoverso 1 istituisce il principio secondo cui sia gestore che gerente sono formalmente responsabili del corretto andamento dell'esercizio pubblico e del rispetto della legge. Le rispettive responsabilità e compiti vengono precisate nel regolamento d'applicazione. Di principio non verranno aggiunti nuovi compiti rispetto all'attuale regime, bensì si procederà con una ripartizione delle mansioni già previste. L'articolo viene inoltre modificato, eliminando l'espressione "*con la sua presenza*", così da concretizzare l'abolizione dell'obbligo di presenza fisica. L'abolizione di questo principio viene controbilanciato con la regola che il gerente sarà responsabile a prescindere dalla sua presenza o meno nell'esercizio (capoverso 2). Medesimo discorso vale per il gestore. Secondariamente viene introdotto un nuovo cpv. 3 all'art. 24, nel quale viene inserito il concetto, peraltro presente in altre leggi cantonali (ad esempio nel Canton Ginevra, Canton Friburgo e Canton Berna), secondo cui il gerente dovrà effettuare l'attività personalmente e in maniera effettiva. Questo anche al fine di combattere la problematica delle gerenze fittizie. Si mira quindi a responsabilizzare ancor maggiormente il gerente, in quanto egli dovrà rispondere nei confronti dell'autorità cantonale anche nei casi in cui vengono riscontrate delle infrazioni, a prescindere dalla sua presenza o meno all'interno dell'esercizio.

Al fine di evidenziare ancor di più il concetto di gerenza personale ed effettiva si prevede ugualmente di aggiornare l'articolo di regolamento che sancisce la documentazione che il gestore e il gerente dovranno presentare alla domanda di autorizzazione. Fra questi si vuole infatti prevedere l'obbligo per il gestore di presentare il contratto di lavoro. In questo modo, nonostante non vi sia più l'obbligo di presenza fisica, si può verificare che vengano fornite sufficienti garanzie che tale attività venga svolta personalmente e conformemente a quanto previsto dalla legge.

Ordine e quiete pubblici

Art. 25

¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.

²Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblici.

³In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.

⁴Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

⁵In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

Nella legge attualmente in vigore l'art. 21a cpv. 1 recita: "*Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico*". La formulazione non permette una chiara delimitazione dell'area di responsabilità e si presta a facili interpretazioni soggettive.

Con la nuova formulazione di cui al capoverso 1 si è voluto fare chiarezza in merito a diverse problematiche sorte negli anni, ove la responsabilità del gerente non aveva una

chiara definizione. La responsabilità del gerente è ora limitata agli spazi funzionalmente legati all'attività di ristorazione e che non sono su suolo pubblico. Si tratta ad esempio di eventuali spazi anche non direttamente connessi a livello spaziale (come ad esempio posteggi, cortili, ecc.), ma di pertinenza dell'esercizio e funzionalmente legati all'attività esercitata.

Il capoverso 2 prevede l'onere per il gerente di predisporre le misure necessarie al fine di ridurre al minimo la creazione di situazioni potenzialmente in contrasto con l'ordine e la quiete pubblici. Queste misure possono essere ad esempio il divieto di uscire sulla terrazza con i bicchieri oltre un certo orario, limitare il numero di avventori che possono stare all'esterno, vietare di uscire dagli spazi di propria pertinenza con cibo o bevande ordinate all'interno dell'esercizio, ecc.. Queste ingiunzioni sono da leggersi anche in relazione alla possibilità di sanzionare i clienti che non si attengono alle ingiunzioni del gerente (cfr. art. 43 cpv. 4 lett. c della legge). Si precisa che l'eventuale sanzione comminata in base a quest'ultimo articolo può entrare in concorso con eventuali infrazioni alla legge sull'ordine pubblico (RL 550.100; LOrP).

Al capoverso 3 è stato semplicemente precisato che l'intervento in tale ambito spetta in primo luogo alle polizie comunali, e solo sussidiariamente e quando non possibile dalla Polizia cantonale. Il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici è infatti da considerarsi un compito di prossimità, ragion per cui si ritiene che esso debba essere svolto in primo luogo dalle polizie comunali che, disponendo di migliori conoscenze delle specifiche realtà locali, potranno intervenire con maggior efficacia.

Il capoverso 4 precisa che l'autorità comunale dispone della competenza per ordinare provvedimenti immediatamente esecutivi volti a salvaguardare l'ordine e la quiete pubblici. Si pensi ad esempio alla limitazione del numero di avventori su una terrazza, alla riduzione del volume della musica e in ultima analisi anche la facoltà di ordinare la chiusura anticipata dell'esercizio. Tali limitazioni devono essere proporzionali all'ingerenza e circoscritte nel tempo poiché eventuali misure di carattere definitivo devono essere pronunciate in virtù delle norme edilizie e pianificatorie.

Il capoverso 5 permette inoltre all'autorità comunale, in caso di reiterate violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, che l'esercizio pubblico assuma, a sue spese, un servizio d'ordine appositamente incaricato per evitare il verificarsi di ulteriori incidenti e disordini. Il numero di agenti privati di sicurezza sarà deciso dal Municipio, in funzione del genere e delle dimensioni dell'esercizio pubblico. Per ripetute violazioni si intende più di una volta.

Assenza

Art. 26

¹In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.

²In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest'ultimo è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

³Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

⁴Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L'annuncio deve essere fatto senza indugio.

Questo articolo riprende i contenuti dell'attuale articolo 22, con l'aggiunta di due capoversi riguardanti la posizione del gestore. Il titolo marginale è inoltre stato modificato con il termine "assenza" invece di "sostituzione".

Di principio in caso di decesso del titolare dell'autorizzazione (persona fisica), quest'ultima si estingue (cfr. articolo 10). Affinché l'eventuale personale impiegato non si ritrovi senza lavoro dall'oggi al domani, si giustifica l'eccezione di cui al capoverso 1. Qualora una terza persona, come ad esempio eventuali eredi, possono beneficiare di un'autorizzazione provvisoria, limitata a sei mesi, così da disporre del tempo necessario per trovare un nuovo datore di lavoro in possesso dei necessari requisiti.

Al capoverso 4 è stato precisato che, qualora il gerente non provveda ad informare (capoverso 2) o a richiedere la sua sostituzione al Dipartimento (capoverso 3), il gestore potrà essere ritenuto responsabile per queste omissioni. Il gestore avrà dunque interesse a verificare che il proprio gerente prenda le necessarie precauzioni in caso di sua assenza.

TITOLO VII

Competenze dei municipi

Capitolo primo

Permessi speciali

Rilascio

Art. 27

¹Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

²Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

La portata delle manifestazioni soggette a permesso speciale, definiti all'attuale art. 30 Lear quali occasioni straordinarie, ha assunto negli anni una notevole importanza, tanto a livello numerico che a livello di ripercussioni turistiche. Sono numerose infatti le manifestazioni organizzate sul nostro territorio che hanno una forte valenza aggregativa e che richiamano turisti provenienti dalla Svizzera e dall'estero. La recente estensione della durata del periodo entro cui ai Municipi è concessa la facoltà di rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e bevande durante occasioni straordinarie, ha indubbiamente permesso di favorire l'organizzazione di queste manifestazioni, permettendo di rendere più attrattivo il nostro Cantone.

Questo istituto dev'essere pertanto mantenuto, così come deve essere confermata la competenza del Municipio per il loro rilascio. I Comuni sono gli enti che maggiormente si prestano per questo tipo di attribuzione, in quanto grazie alla visione di prossimità e alla buona conoscenza delle specifiche realtà locali, potranno effettuare i dovuti approfondimenti e rilasciare questi permesso con più cognizione di causa. Occorre infatti che, nello stabilire il rilascio favorevole o meno di un permesso speciale, venga ponderata l'ammissibilità del singolo evento, unitamente alla valutazione della sostenibilità dell'impatto derivante dall'insieme degli eventi per la popolazione locale, effettuata per rapporto alla quantità di immissioni moleste cumulate durante l'anno e alla concorrenza

generata nei confronti degli esercizi pubblici esistenti. I Comuni rimangono a nostro avviso gli enti maggiormente idonei a prendere in considerazione le peculiarità locali.

Il capoverso 2 precisa che, dal momento che in occasione di queste manifestazioni viene proposta la vendita di cibi e bevande, il Laboratorio cantonale deve obbligatoriamente essere preventivamente informato, così che, se necessario, possa procedere con le incombenze di propria competenza.

Condizioni particolari

Art. 28

¹I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa, come pure ad installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

²I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

³I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁴La vendita di alcool ai sensi della LAIc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

L'art. 28 riprende e modifica in parte i contenuti del previgente art. 30 Lear. Siccome i permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa, essi vengono rilasciati all'organizzatore della stessa, al quale verranno poi attribuite le responsabilità atte a garantire il rispetto della legislazione.

In passato si è constatata un'applicazione impropria dello strumento del permesso speciale, si è voluto pertanto specificare al capoverso 3 che i permessi speciali non devono essere utilizzati allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa di un esercizio pubblico. Per permettere agli esercizi pubblici maggior flessibilità sulla capacità ricettiva in occasioni speciali è stato introdotto un apposito articolo (art. 32), mentre la modifica dell'offerta ristorativa, segnatamente permettere a esercizi pubblici con cucina limitata di estendere l'offerta oltre a quanto loro concesso, non rientra nelle competenze dei municipi in quanto la valutazione dei locali in cui si trattano derrate alimentari è di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale. In termini generali si può tranquillamente affermare che un esercizio pubblico con cucina limitata, che dispone di un semplice locale di preparazione, non dispone della necessaria superficie di lavorazione atta a garantire le buone pratiche d'igiene e procedurali nella preparazione di cibi che vadano oltre a quelli consentiti. Ragion per cui la concessione di un permesso speciale non è lo strumento atto a sostituire ed aggirare questa limitazione dell'offerta ristorativa.

Responsabilità

Art. 29

¹L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

²Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

³La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici,

l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Rispetto all'attuale regime, il permesso speciale non dev'essere per forza di cose rilasciato ad un gerente in possesso del diploma o di un titolo equivalente (capoverso 1). L'organizzatore dell'evento al quale è rilasciato il permesso speciale dovrà però nominare una persona che si assumerà le responsabilità della gestione, alla stregua di quanto un gerente deve fare in un esercizio pubblico. L'obbligo di possedere un diploma cantonale per esercente (o titolo analogo) è tuttavia richiesto per le manifestazioni di una certa importanza, ossia quelle manifestazione che durano almeno 5 giorni (capoverso 2).

Il capoverso 3 indica in maniera non esaustiva quali sono i principali compiti a cui il responsabile designato dovrà prestare attenzione. Segnatamente, si fa riferimento agli obblighi riguardanti la limitazione di bevande alcoliche, la messa a disposizione di almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica, al divieto di incentivi al consumo di alcolici, il rispetto delle norme igieniche e il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici.

Durata

Art. 30

La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

La durata e le modalità di utilizzo ricalcano integralmente il regime già attualmente in vigore. Oltre ad essere rilasciato per un periodo limitato e definito, il permesso non è rinnovabile e può quindi essere concesso una sola volta per la medesima manifestazione. La concessione di tali permessi dev'essere legata a manifestazioni specifiche (come ad esempio in occasione di mercati natalizi, carnevali, festival, ecc.), tuttavia, a condizione che la durata massima venga rispettata e che il periodo sia consecutivo, una struttura può adoperarsi anche per più di una manifestazione. Per più ampie considerazioni si rinvia al messaggio no. 7289 del 24 febbraio 2017 concernente il Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa elaborata del 7 agosto 2015 denominata "Ticino 3.0, Bar aperti fino alle 03.00" e controprogetto.

Controllo

Art. 31

Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Come già attualmente stabilito, il controllo del rispetto delle disposizioni inerenti i permessi speciali e delle condizioni di rilascio spetta all'autorità comunale, ossia l'autorità competente per il suo rilascio. Eventuali anomalie riscontrate, che esulano dal proprio ambito di competenza (ad esempio in materia di igiene), devono essere segnalate alla competente autorità affinché questa possa procedere con i provvedimenti del caso.

Capitolo secondo

Estensione straordinaria dei posti

Principio

Art. 32

¹Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

²Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Con l'introduzione di questa possibilità si intende regolamentare una situazione sinora poco chiara e ambigua. In diverse situazioni è stato constatato come le autorità comunali rilasciano ad esercizi pubblici autorizzati dei permessi speciali al fine di ampliare la propria terrazza. L'istituto del permesso speciale è un permesso che autorizza la vendita di cibo e bevande in occasioni di manifestazioni (carnevali, feste di paese, ecc.) su fondi che non dispongono di un'autorizzazione. Il rilascio di questo permesso come ampliamento della terrazza si configura *de facto* come un'estensione dell'autorizzazione già esistente, e non corrisponde pertanto allo scopo per cui il legislatore l'aveva previsto, creando tutta una serie di difficoltà. Oltre a non essere stato previsto a questo scopo, in questo modo viene infatti aggirata la capacità ricettiva massima stabilita in base alle dimensioni della cucina. Questo aspetto comporta principalmente due problematiche: la prima è di tipo temporale, mentre la seconda è quantitativa. Il permesso speciale può essere rilasciato per la durata di tre mesi e non vi sono limiti alla capacità ricettiva. Il sorpasso, senza riserve, della capacità ricettiva per un periodo così esteso non è assolutamente sostenibile. Non è infatti giustificabile che un esercizio che dispone di una cucina per 100 persone, diventi improvvisamente idonea a cucinare per magari 200. Rilevato come il permesso speciale non sia quindi idoneo a rispondere a questa esigenza, si comprende la necessità di dover porre rimedio fornendo uno strumento che possa colmare questa incompienza. Con questa norma si vuole dunque rispondere a questa problematica, ponendo tuttavia alcuni limiti in modo da garantire il rispetto sia del principio di uguaglianza di trattamento che del principio di proporzionalità.

Al capoverso 1 viene specificato che questo genere di permesso viene concesso esclusivamente a chi è già in possesso di un'autorizzazione per esercizio pubblico e deve comportare necessariamente la messa a disposizione, in via eccezionale, di suolo pubblico o privato, non usualmente adibito all'attività di ristorazione.

Questa possibilità straordinaria di estensione dei posti, non va confusa con la flessibilizzazione già concessa con la presente revisione agli esercenti di poter distribuire la capacità ricettiva tra interno ed esterno (cfr. articolo 4 capoverso 2) entro i limiti della capacità ricettiva massima. Il fenomeno osservato negli ultimi anni di Comuni che mettono a disposizione suolo pubblico per ampliare la capacità esterna viene ora regolamentata mediante l'articolo 4 capoverso 2, pertanto l'esercizio che trasferisce i posti interni inutilizzati all'esterno poiché il Comune concede del suolo pubblico non rientra in questa fattispecie, a condizione che la capacità ricettiva massima venga rispettata. In tal caso non vi sono quindi limiti temporali. Medesimo discorso vale per eventuali esercizi che non dispongono di una propria terrazza ma a cui l'autorità comunale decide di mettere a disposizione una porzione di suolo pubblico. Anche in questo caso, sempre a condizione che la capacità ricettiva massima sia rispettata, l'esercente potrà trasferire i posti inutilizzati sul suolo che gli viene messo a disposizione, senza dover far ricorso all'estensione straordinaria dei posti e quindi senza vincoli quantitativi e temporali.

Il presente articolo trova invece applicazione in casi straordinari, ossia qualora si vuole aumentare la capacità ricettiva massima autorizzata. L'eccezione non può diventare regola

in quanto la capacità ricettiva dev'essere supportata dalla relativa struttura. Ed è proprio in questo contesto l'imposizione di alcune limitazioni risulta essere imprescindibile. La struttura dell'esercizio viene omologata per supportare un certo numero di avventori in base alle proprie caratteristiche, come ad esempio la superficie di lavoro. Il fatto che questa capacità ricettiva venga oltrepassata e che quindi vi sia un sovraccarico della struttura (non approvato dalle competenti autorità), non può diventare la regola e pertanto alcuni vincoli volti a tutela della salute pubblica sono necessari.

Il capoverso 2 non è da intendersi come un preavviso bensì solamente come un'informazione da comunicare alla competente autorità cantonale non appena il permesso viene rilasciato.

Limitazioni

Art. 33

¹Ogni esercizio può beneficiare di massimo 15 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 48 ore l'una.

²L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

In questa disposizione vengono previste le limitazioni.

Il capoverso 1 stabilisce che, nel corso di un anno civile, il titolare di un'autorizzazione può beneficiare di un massimo di quindici estensioni. La durata è inoltre limitata a una durata di 48 ore. Questi numeri dovrebbero garantire agli esercizi pubblici che ne fanno richiesta, di coprire buona parte dei fine settimana dell'alta stagione turistica.

Con il capoverso 2 si vuole invece precisare che il Municipio dovrà circoscrivere il numero di posti che si potranno aggiungere in funzione della grandezza dello spazio pubblico o privato messo a disposizione. Questa commisurazione dell'estensione dei posti è destinata esclusivamente allo spazio messo a disposizione e non può essere "trasferita" a piacimento negli spazi dell'esercizio pubblico. Viene altresì specificato, per una questione di proporzionalità, che i posti aggiuntivi non possono in ogni caso oltrepassare la metà della capacità ricettiva totale già autorizzata.

Questa possibilità non richiede alcuna modifica dell'autorizzazione a livello di capacità ricettiva e di conseguenza non dev'essere rilasciata alcuna attestazione di idoneità dei locali. Ne discende che, a livello cantonale, non viene prelevata nessuna tassa per il rilascio di questo permesso.

Capitolo terzo

Competenze diverse

Limitazione da parte del Municipio

Art. 34

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

La disposizione ripropone l'attuale articolo 37. Come già rilevato in occasione della sua adozione, l'intento è quello di voler sottolineare l'esclusiva facoltà del municipio di vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Questa norma è volta a tutelare l'ordine pubblico. In qualità di organo preposto alla sua salvaguardia, grazie alle buone conoscenze della propria realtà locale, il municipio appare come l'ente più idoneo nella valutazione dell'eventuale adozione di questa proibizione.

Deroghe d'orario

Art. 35

Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all'articolo 21 durante occasioni straordinarie.

La norma ricalca integralmente l'attuale articolo 19. Con l'attuale revisione, la legge fissa l'orario di chiusura degli esercizi indiscriminatamente alle ore 02.00. Con il presente articolo si conferisce al municipio la facoltà di concedere, in casi in cui l'eccezione sia giustificata da occasioni straordinarie, la possibilità di oltrepassare l'orario stabilito dall'articolo 21.

Con il termine di occasioni straordinarie vanno intese le sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, ma anche quelle culturali, le feste (ad esempio matrimoni, ecc.), le fiere e i mercati.

Data la natura dell'eccezione, questo genere di permessi potrebbe avere delle ripercussioni a livello di quiete e ordine pubblici. Il conferimento di tale facoltà ai municipi appare opportuna e ragionevole poiché, grazie alla buona conoscenza delle specifiche dinamiche e realtà locali, sono l'ente più idoneo decidere con cognizione di causa. Infatti, solo la conoscenza specifica di ogni situazione può influenzare il diniego o la concessione di autorizzazioni, così come la richiesta di adempimento di eventuali oneri o condizioni.

Denominazione degli esercizi

Art. 36

¹Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.

²Ogni esercizio dispone all'esterno di un'insegna con la propria denominazione.

³La denominazione non dev'essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni.

Al capoverso 1 si demanda ai Comuni, in quanto entità di prossimità che maggiormente conosce il proprio territorio, la competenza per approvare e denominazioni degli esercizi presenti nel proprio comprensorio. In ottica di prevenzione degli abusi, in special modo al fine di tutelare la clientela, si vuole riservare un certo margine decisionale all'autorità competente, perché possa esigere dei cambiamenti in caso di abusi manifesti. Il Comune vigilerà anche su eventuali doppioni all'interno del proprio territorio ed è competente per controllare la corretta denominazione dell'esercizio.

Il capoverso 2 ricalca sostanzialmente l'attuale articolo 33, il quale impone ad ogni esercizio di disporre un'insegna esterna che indichi la denominazione del ritrovo e ne qualifichi l'attività (bar, albergo, ristorante, ecc.).

Lo scopo del capoverso 3 è duplice. Da una parte si vuole sottolineare l'assenza di particolari vincoli così da concedere ad ogni esercente una certa libertà e flessibilità di scelta nella denominazione. Dall'altra, al fine di equilibrare questa ampia libertà, la norma mira a promuovere il buon senso e tutelare il cliente nella sua buona fede. La scelta del nome e l'insegna non dovranno quindi trarre in inganno l'avventore. Entro questi limiti ogni

esercente potrà essere pressoché libero di scegliere la denominazione che meglio crede, in quanto vi è la convinzione che il mercato provvederà automaticamente a fare una selezione di coloro che abuseranno di questa libertà.

Il capoverso demanda al Consiglio di Stato la competenza per adottare ulteriori disposizioni riguardanti la denominazione.

TITOLO VIII

Disposizioni diverse

Notifica degli ospiti

Art. 37

¹Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.

²Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Con questa disposizione si è voluta istituire la formale base legale al fine di obbligare chi dà alloggio, dietro pagamento, a notificare gli ospiti alla Polizia cantonale (cpv. 1). Soggiace quindi a notifica l'attività che vede offrire il soggiorno a persone dietro pagamento, indipendentemente dall'eventuale assoggettamento o meno alla presente legge. Ne discende che soggiacciono a questo obbligo non solo le strutture alberghiere e paralberghiere, ma anche i privati che offrono l'alloggio a pagamento. Ciò indipendentemente dal fatto che questo servizio venga offerto su base regolare o solo saltuariamente. Non sfuggono a quest'obbligo nemmeno le strutture che propongono prenotazioni online o che offrono il self check-in. Essi dovranno dunque adoperarsi affinché possano assolvere correttamente questo compito. Lo scopo di questa incombenza vuole essere il controllo del territorio a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Mediante l'apposito regolamento d'applicazione il Consiglio di Stato disciplinerà nel dettaglio segnatamente le modalità di notifica, chi soggiace a questo obbligo e chi invece sarà esentato.

Delega dei compiti di controllo

Art. 38

¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.

²Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Il disposto riprende in parte l'attuale articolo 32. Con esso si vuole sottolineare come, di principio, è la preposta autorità cantonale, per il tramite della Polizia cantonale, ad effettuare le ispezioni degli esercizi pubblici. L'esecuzione dei compiti di controllo da parte di altri enti è ammissibile solo in forza di una specifica delega che possa legittimarne l'operato.

Rispetto all'attuale versione è stata stralciata la possibilità di delegare compiti di controllo alle associazioni di categoria. Questa possibilità non è infatti mai stata utilizzata. Questo è probabilmente dovuto al fatto che in qualità di associazione di categoria effettuare dei controlli sui propri associati risultava poco propizio. Ad ogni modo per questi enti rimane la possibilità di segnalare all'autorità cantonale eventuali trasgressioni riscontrate. Sarà in seguito compito di quest'ultima verificare il fondamento delle segnalazioni e, se del caso, procedere con le sanzioni del caso.

Interventi di controllo

Art. 39

¹Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l'identità di chi si trova nell'esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.

²Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

³Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all'esercizio dell'attività.

Il disposto riprende fundamentalmente quanto previsto dall'attuale articolo 36, con qualche piccola modifica. Il capoverso 1 è stato formulato in maniera più generale, specificando che le autorità di polizia possono ispezionare gli esercizi pubblici in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto dell'insieme disposizioni della LEAR (capoverso 1). A tal proposito si tiene a sottolineare che le autorità di polizia non sono abilitate a verificare il rispetto delle specifiche competenze strutturali e igieniche, demandate ai comuni e, rispettivamente, al Laboratorio cantonale.

Il capoverso 3 instaura l'obbligo di collaborazione da parte del gestore e del gerente con le autorità di controllo, specificando al contempo che l'accesso a quest'ultimi dev'essere permesso a tutti i locali che presentano un legame con l'attività.

Esposizione dei prezzi

Art. 40

¹All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

²Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

³La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

La norma riprende integralmente l'attuale articolo 34. L'obbligatorietà dell'esposizione dei prezzi all'esterno, inserita anni fa nella legge, è stata ben accettata e implementata dal settore e allo stesso tempo apprezzata dagli avventori, che prima di entrare in un esercizio ne conoscono il livello e i prezzi applicati.

La trasparenza non potrà così dare adito a interpretazioni o a sorprese indesiderate.

TITOLO IX

Tasse

Tasse

Art. 41

¹L'autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse:

- a) tassa di autorizzazione;
- b) tassa sull'alcool;
- c) tassa d'esame
- d) tassa preavviso sull'idoneità dei locali.

²L'autorità comunale competente preleva le seguenti tasse:

- a) tassa per permessi speciali;
- b) tassa per deroghe d'orario;

- c) tassa per l'estensione dei posti esterni
- d) tassa per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.

³Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo.

Questo articolo costituisce la base legale formale per il prelievo delle tasse previste dalla presente legge. Esso stabilisce gli ambiti per i quali sono previste delle tasse e quale sia l'autorità designata a prelevarle. Il regolamento di applicazione preciserà il loro ammontare.

TITOLO X

Sanzioni e procedura di ricorso

Ammonimento

Art. 42

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Il disposto riprende il vigente articolo 43. Il principio dell'ammonimento come sanzione per le infrazioni di minima entità viene mantenuto. Pertanto, questo genere di infrazioni, in particolar modo se riscontrate per la prima volta, saranno punite con questa sanzione. Si tratta ad esempio di violazioni di doveri secondari, che non implicano ad esempio pericoli per la salute e l'ordine pubblico, come ad esempio la mancata esposizione dei prezzi o degli orari.

Multa

Art. 43

¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a 40'000 franchi.

²Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1'000 franchi.

³L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 18 è fissato a 500 franchi.

⁴Sono punibili:

- a) il gestore;
- b) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3;
- c) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente, segnatamente in relazione a quanto previsto dall'articolo 25;
- d) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un'attività soggetta alla presente legge.

⁵Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

⁶Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.

⁷Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

Questo articolo riprende sostanzialmente quanto previsto dall'attuale articolo 44. L'importo minimo e massimo delle contravvenzioni non viene modificato. Al capoverso 1 viene inoltre specificato che sono punite in virtù di questa disposizione anche coloro che commettono un'infrazione in materia di notifica degli ospiti alla polizia.

Al capoverso 2 viene istituita la base legale per punire esclusivamente le infrazioni relative alle disposizioni in materia di fumo negli spazi aperti. Le contravvenzioni per eventuali violazioni riguardante il divieto di fumo di cui all'articolo 20 sono punite in applicazione della legislazione federale, la quale prevede che chiunque violi il divieto di fumo all'interno degli esercizi pubblici è punito con una multa sino a 1'000.-- franchi (cfr. articolo 5 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo). Per questo motivo, anche eventuali violazioni del divieto di fumo negli spazi aperti è punito con una multa sino a 1'000.-- franchi.

Viene invece rivisto l'importo minimo per le contravvenzioni in materia di vendita di bevande alcoliche, il quale viene aumentato da 200.-- a 500.-- franchi. La modifica persegue un duplice obiettivo: *in primis* si ritiene che aumentando l'importo della sanzione, aumenti anche l'effetto deterrente, e in secondo luogo si vuole sottolineare l'importanza del rispetto di questi divieti rendendo ancor più attenti gerenti, personale e avventori.

Il capoverso 4 fornisce un elenco di persone che possono essere punite in virtù della presente legge. Attualmente sono punibili ai sensi della Lear unicamente i gerenti, o i loro sostituti, e i clienti qualora non si attengono ai divieti della Lear o alle ingiunzioni del gerente. La lista riprende quanto già attualmente previsto, con l'aggiunta del gestore (lett. a) e delle persone che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano un'attività soggetta alla presente legge (lett. d). Se da una parte la punibilità del gestore è una conseguenza logica dell'impostazione data alla presente revisione con l'inserimento di una seconda figura responsabile nei confronti dell'autorità, la seconda aggiunta è stata inserita affinché la situazione sia chiara e non vi siano possibili interpretazioni di sorta. La persona che, nonostante non sia in possesso della necessaria autorizzazione, apre un'attività assimilabile ad esercizio pubblico, pur non essendo formalmente gerente, può comunque essere punita ai sensi della LEAR. Questo principio è conforme alla giurisprudenza (sentenza CARP 17.2021.46 del 14 novembre 2012, sentenza CARP 17.2013.219 del 12 maggio 2014 e STF 6B_173/2008 del 20 giugno 2008), secondo la quale non è arbitrario identificare nel responsabile di un negozio di generi alimentari il gestore di un esercizio pubblico, poiché permettendo la consumazione di cibi e bevande all'interno del suo locale perde la sua qualità di semplice negozio per assumere quella di esercizio pubblico. In simili circostanze egli è pertanto assoggettato al rispetto della LEAR, la quale prevede l'obbligo dell'autorizzazione per chiunque voglia servire cibo e bevande da consumarsi sul posto.

Revoca

Art. 44

¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.

²Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione a chiunque:

- a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- c) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
- d) in qualità di titolare di un'autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e

- contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta;
- e) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

³La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura dell'esercizio e la sospensione dell'attività.

Questa norma riprende in parte quanto previsto dall'attuale articolo 45. In precedenza l'articolo riguardante la revoca aveva un carattere punitivo nei confronti del gerente, qualora questi fosse incorso nell'infrazione particolarmente grave di ottenere l'autorizzazione fornendo informazioni inveritiere, in caso di persistente infrazione, preceduta da sanzioni meno incisive (ammonimento, multa) oppure per il mancato pagamento delle tasse previste dalla legge. Al capoverso 3 dell'attuale articolo 9 era invece prevista la revoca per mancanza di requisiti.

Con questa revisione si è proceduto a riunire tutti i motivi di revoca in un unico articolo in quanto risulta di più facile lettura.

Al capoverso 1 si specifica che, di principio, la misura della revoca è preceduta da una comminatoria, notificata al gestore, poiché titolare dell'autorizzazione. Con il termine "di principio" si vuole chiarire che questo principio non è assoluto. In casi particolarmente gravi il Dipartimento potrà revocare infatti l'autorizzazione senza preavviso. Qualora per esempio l'autorità cantonale dovesse venire a conoscenza che un esercizio non disponga più di un gerente da diverso tempo (e di conseguenza non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione) la misura potrebbe intervenire immediatamente. Medesimo discorso in caso di ripetute infrazioni alla legge.

Al capoverso 2 sono elencate le fattispecie per le quali il Dipartimento procede con la revoca dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda il motivo di cui alla lett. a) si rimanda ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

Alla lett. c) è stato precisato che anche a chi contravviene in maniera ripetuta e/o grave agli obblighi stabiliti dal Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore può essere revocata l'autorizzazione. In tale ottica il Dipartimento revocherà le autorizzazioni esclusivamente sulla base delle decisioni della Commissione paritetica cresciute in giudicato.

Con la lett. d) di cui al cpv. 1 si vuole cercare di limitare l'espandersi del fenomeno dei "fallimenti a catena", fenomeno che negli ultimi anni è emerso in maniera importante anche nel mercato del lavoro ticinese. In un settore già precario come quello della ristorazione, questo fenomeno causa fragilità dell'impiego e precariato dei dipendenti. Al fine di adeguarsi con la realtà del momento, si ritiene quindi necessario introdurre un capoverso che specifichi che l'autorizzazione, verrà concessa unicamente qualora non vi siano debiti pregressi in ambito oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico.

Al capoverso 3 viene precisata la conseguenza logica della revoca dell'autorizzazione. In assenza di essa è infatti naturale che l'esercizio non debba poter continuare la propria attività.

Divieto di vendita di bevande alcoliche

Art. 45

¹Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.

²In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.

Con l'introduzione dell'art. 45 si vuole ampliare il ventaglio di misure a disposizione del Dipartimento nella lotta contro l'abuso di bevande alcoliche. L'obiettivo è quindi quello di tutelare maggiormente la salute pubblica, rafforzando la lotta contro l'abuso di queste bevande, in particolar modo fra i giovani (perseguendo così anche uno degli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato nel contesto della Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani tra 0 e 25 anni 2015-2019). La pronuncia di questo divieto riguarda qualsiasi tipo di bevande alcoliche.

Il cpv. 1 prevede la possibilità per l'autorità competente di proibire, in maniera temporanea o anche definitiva, la vendita di bevande alcoliche, qualora delle trasgressioni in materia di divieti di bevande alcoliche vengano constatate ripetutamente. Un provvedimento simile è contemplato dalla rispettiva legge in materia di ristorazione del Canton Vaud. Nella propria valutazione il Dipartimento potrà segnatamente prendere in considerazione diverse circostanze, come ad esempio il lasso di tempo intercorso tra le infrazioni rilevate, la gravità della violazione, ecc.

Al cpv. 2 è invece prevista, nei casi più gravi, la possibilità per il Dipartimento di ordinare, con effetto immediato, il divieto di mescita di bevande alcoliche. Per circostanze particolarmente gravi si intendono i casi in cui è noto che la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni avviene regolarmente, oppure qualora in occasione di un controllo risulti che sono state servite bevande alcoliche ad un numero considerevole di minorenni o ancora in caso di violazione del divieto di incentivazione al consumo di alcolici di cui all'art. 24 LEAR.

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46

La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

La norma riprende sostanzialmente l'attuale 46, con l'aggiunta del divieto di vendere bevande alcoliche come misura cumulativa alla contravvenzione. Ne discende che, come avviene già con l'attuale regime, con questa disposizione si istituisce la base legale che permette di sanzionare il gerente o il gestore con la multa e con la revoca o il divieto di vendere bevande alcoliche simultaneamente. Lo scopo di questa norma consiste nel sanzionare comportamenti particolarmente gravi al punto da giustificare il cumulo di due misure con incidenza sul suo patrimonio e sullo svolgimento della sua attività.

L'attuazione congiunta della multa e della revoca, può prestarsi a fronte di casi di recidiva plurima.

Competenze

Art. 47

¹Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:

a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;

- b) rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) rilascio dell'autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
- d) rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d'orario.

²È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

³Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del Dipartimento sono perseguite e giudicate insieme da quest'ultimo.

Il disposto riprende con una formulazione più precisa ed esaustiva l'attuale contenuto dell'articolo 48, che consente al Municipio di punire le infrazioni di propria competenza. In questo caso l'autorità comunale agisce in qualità di autorità penale delle contravvenzioni.

La lista delle competenze a cui il perseguimento è affidato alle autorità comunali è esaustiva. Ogni altra infrazione rilevata è invece perseguita dall'autorità cantonale designata (cpv. 3).

Qualora dovessero essere constatate più infrazioni che comportano un conflitto di competenza tra autorità comunale e cantonale, per una questione di rispetto del principio di unità di procedura, l'insieme della fattispecie viene istruita e giudicata dall'autorità cantonale.

Procedura di ricorso in ambito amministrativo

Art. 48

¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l'articolo 53.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

La disposizione riprende l'attuale articolo 50, senza nessuna modifica dell'assetto in vigore. I ricorsi in ambito amministrativo sono segnatamente le procedure di contestazione delle decisioni di diniego di rilascio dell'autorizzazione, di revoca o di chiusura dell'esercizio.

Conformemente a quanto previsto dalla legge sulla procedura amministrativa (RL 165.100; LPamm), la legge non sancisce che un eventuale ricorso sia sprovvisto dell'effetto sospensivo. La clausola di immediata esecutività sarà valutata caso per caso e, se del caso, contenuta nella decisione.

TITOLO XI

Banca dati

Disposizioni generali

Art. 49

¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.

²Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l'organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.

³La banca dati persegue i seguenti scopi:

- a) la verifica dell'adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
- b) il monitoraggio nonché l'ottimizzazione dei controlli dell'attività;
- c) l'allestimento di statistiche anonimizzate;
- d) la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.

⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all'idoneità a svolgere la professione.

Le disposizioni concernenti la banca dati sono recentemente entrate in vigore. Per maggiori informazioni si rimanda pertanto al Messaggio n. 7656 del 17 aprile 2019 concernente la Registrazione sistematica degli stabilimenti d'alloggio dati in locazione ad uso turistico Proposta di modifica della Legge sul turismo (LTur) volta a permettere la riscossione della tassa di soggiorno tramite le piattaforme online a incasso diretto, nonché alla Risoluzione governativa n. 6309 del 2 dicembre 2020.

Disposizioni esecutive

Art. 50

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) il catalogo dei dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- d) le misure di sicurezza.

Vedi commento articolo 50.

Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso

Art. 51

¹Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.

²L'organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell'Azienda turistica ticinese.

Vedi commento articolo 50.

TITOLO XII

Disposizioni varie

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

Art. 52

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d'ufficio le sentenze d'assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.

La norma al capoverso 1 pone un chiaro obbligo alle autorità amministrative cantonali e comunali ed a quelle giudiziarie e di polizia, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

A quest'ultime è pure richiesto di segnalare d'ufficio i casi che possono richiedere un intervento del dipartimento competente (cpv. 2). Nello specifico si tratta in particolare dei reati incompatibili con la funzione di gerente o gestore. È stata inoltre colta l'occasione per rafforzare lo scambio di informazioni reciproco fra le diverse autorità che intervengono nell'ambito della presente legge (cpv. 2 *in fine*). Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia dovranno comunicare anche al Municipio o al Laboratorio cantonale i casi di non conformità constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento ad una di queste autorità, nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Questo articolo propone l'istituzione di obblighi analoghi a quelli stabiliti dall'art. 5 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RL 143.100), dall'art. 8 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 571.100), dall'art. 13 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (RL 945.100) e dall'art. 185 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 640.100).

L'introduzione di quest'obbligo di informazione è volto a consentire alle autorità di applicazione l'esercizio di un controllo più esteso ed incisivo sulla regolarità delle attività legate all'ambito della ristorazione.

Al proposito annotiamo che a suo tempo il regime di questo tipo di norma era stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione della legislazione, la quale per valutarne l'ammissibilità giuridica, aveva sollecitato il contributo del funzionario addetto al servizio della protezione dei dati.

Per maggiori ragguagli si rinvia alle interessanti considerazioni espresse nel Rapporto commissionale del 12 maggio 1998 sul Messaggio 28 maggio 1997 concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (cfr. pag. 3-5; cfr. anche il messaggio pag. 7-9).

Competenze comunali

Art. 53

Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Questo articolo riprende integralmente l'attuale articolo 52.

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 54

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) designare le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge;
- b) stabilire i reati inconciliabili con la professione di gerente;

- c) determinare le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto;
- d) fissare la durata minima della revoca dell'autorizzazione;
- e) decidere la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente;
- f) disciplinare i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni;
- g) disciplinare i particolari che reggono l'attività degli agriturismi che offrono un servizio di ristorazione e pernottamento, svolto a titolo accessorio.

Questo articolo pone la base legale per demandare al Consiglio di Stato alcune puntuali competenze, che sarà necessario regolamentare nel relativo Regolamento di applicazione.

TITOLO XIII

Disposizioni finali

Autorizzazione alla gerenza

Art. 55

¹Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l'articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l'articolo 34b della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) del 3 dicembre 2002, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.

²Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

Siccome la presente revisione legislativa sancisce la modifica del tipo di autorizzazioni rilasciate, l'art. 55 provvede a mantenere la durata della validità delle autorizzazioni rilasciate sotto il previgente regime giuridico. La validità di queste autorizzazioni è tuttavia limitata fino ad un massimo di 3 anni dall'entrata in vigore della novella legislativa. Dopodiché queste autorizzazioni si estingueranno *ex lege* (effetto perentorio del termine). Entro il termine stabilito tutti gli esercizi dovranno pertanto sostituire la vecchia autorizzazione, richiedendone una nuova ai sensi della presente legge.

Durante questo periodo transitorio le condizioni fissate da ogni singola autorizzazione mantengono la propria validità. Si tratta ad esempio del regime di responsabilità esclusivo del gerente (con tutti i compiti stabiliti dall'attuale regime giuridico), il tipo di autorizzazione, la denominazione, la capacità ricettiva contenuta nell'autorizzazione (con la suddivisione interno ed esterno), o di eventuali altri oneri in essa contenuti. Per quanto riguarda invece le norme di carattere generale, ossia quelle applicabili indistintamente a qualsiasi esercizio a prescindere dall'autorizzazione di cui si dispone, esse sono applicabili sino da subito a tutti. Si pensa ad esempio agli orari di apertura e di chiusura e all'abolizione dell'obbligo di presenza fisica del gerente.

Entro il riferito periodo possono insorgere motivi che possono comportare la revoca o l'estinzione dell'autorizzazione. In tali casi il rilascio di una nuova autorizzazione dovrà avvenire sotto l'impero del nuovo diritto.

Diploma cantonale di esercente

Art. 56

Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.

Il diploma cantonale di esercente (G1), poiché di livello superiore al diploma ora rilasciato, mantiene la propria validità per la conduzione di un esercizio e viene “parificato” al futuro diploma.

Certificato di capacità

Art. 57

¹I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.

²I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

³La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell’attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

I certificati di capacità di tipo 1 o di tipo I, conseguiti in base alle precedenti leggi che regolano il settore, sono di livello superiori e parificati al nuovo diploma richiesto.

I capoversi 2 e 3 non cambiano rispetto all’attuale norma transitoria della legge e sono a favore dei piccoli e dislocati esercizi sul territorio, gestiti ancora con i vecchi certificati tipo 2 e tipo 3.

Abrogazione

Art. 58

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.

Trattandosi di una revisione totale la vigente legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 ed il relativo regolamento vengono abrogati.

Modifica di atti normativi

Art. 59

La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Entrata in vigore

Art. 60

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

IV. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 21 GIUGNO 2017 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA NADIA GHISOLFI E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELLA LEAR AL FINE DI INTRODURRE UN OBBLIGO DI SEPARAZIONE (NON NECESSARIAMENTE FISICA) IN SETTORI NEGLI SPAZI ALL'APERTO (TERRAZZE, ECC.) DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Premessa

Il Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa n. 4433 del 12 ottobre 2016 ha costituito un gruppo di lavoro formato da vari attori del settore, sia pubblici che privati, allo scopo di effettuare una riflessione a 360° nell'ambito del settore alberghiero e della ristorazione. Dal rapporto redatto dal suddetto gruppo di lavoro sono emersi diversi spunti interessanti, ai quali hanno corrisposto alcune soluzioni concrete e condivise da tutti i partecipanti. Tuttavia, dal rapporto in questione non sono apparse preoccupazioni in merito alla protezione contro il fumo passivo. In altre parole, contrariamente a quanto avvenuto in occasione dell'introduzione del divieto di fumare all'interno degli esercizi pubblici, non sono emersi elementi che permettono di considerare insoddisfacente la situazione attuale. Nell'ambito della revisione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 non è quindi stata prevista l'adozione di norme volte a modificare l'attuale regime in materia di fumo passivo.

Risposta all'iniziativa parlamentare

Il Consiglio di Stato è conscio della delicatezza rappresentata dalla tematica del fumo passivo e ritiene fondamentale continuare ad adeguarsi alle necessità e alle richieste della società, proponendo soluzioni equilibrate e al passo con i tempi. Il fatto che il Canton Ticino sia stato il primo cantone in Svizzera, nel 2007, ad introdurre il divieto generalizzato di fumare negli esercizi pubblici lo conferma e dimostra inoltre come l'autorità sia consapevole della necessità di tutelare chi non fuma, in modo particolare i soggetti più deboli e più esposti ai pericoli. Tuttavia, dopo un'attenta ponderazione degli interessi presenti e tenuto conto del principio della proporzionalità, si ritiene che la messa in atto di tale normativa costituisca un'ingerenza eccessiva nella sfera dei privati cittadini. A fronte delle probabili complicazioni che una tale misura potrebbe sollevare, il Consiglio di Stato è dell'opinione che l'utilità di questa separazione non giustifichi una simile restrizione. Se da una parte la misura potrebbe essere utile su una terrazza di ampie dimensioni, dall'altra per le terrazze di piccole dimensioni questa imposizione potrebbe creare disagi non indifferenti ed essere difficilmente attuabile. È sufficiente pensare alla conformazione di alcune terrazze, in cui lo spazio tra un tavolino e l'altro è minimo, per presumere che una separazione "immaginaria" non sia atta ad impedire il fumo passivo di raggiungere le aree dedicate ai non fumatori. In queste circostanze anche le condizioni meteorologiche, come ad esempio il vento, rappresenterebbero un importante ostacolo all'efficacia di questa misura. La sua utilità si vedrebbe pertanto vanificata. Inoltre, non è dato a sapere in che modo questa separazione in settori influirebbe sulle aree adiacenti. Verosimilmente molti fumatori si limiterebbero a fumare appena fuori dallo spazio delimitato, ciò che ridurrebbe sensibilmente la portata della misura.

Si osserva inoltre che ai sensi dell'art. 52 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (RL 6.1.1.1) «È considerato atto dannoso alla salute imporre l'aspirazione del fumo della combustione del tabacco o di altre sostanze a un non fumatore in luogo chiuso di uso pubblico o collettivo». Orbene, non si ravvedono i

motivi per inserire un provvedimento simile nella LEAR, se neppure in una legge il cui scopo è la promozione e la salvaguardia della salute della popolazione (cf. art. 2 cpv. 1), si prevedono restrizioni al fumo negli spazi aperti. Negli ambienti chiusi, il fumo passivo rappresenta indubbiamente un agente inquinante dell'aria, ragion per cui delle misure a tutela della salute pubblica sono ampiamente giustificate. Tuttavia, per quanto riguarda gli spazi aperti il discorso è diverso. Infatti, come già detto in precedenza, vi sono un buon numero di varianti che possono rendere inefficace una simile restrizione.

I diritti fondamentali possono essere limitati se cumulativamente si fondano su una base legale, sono giustificati da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e sono proporzionati allo scopo (art. 36 Cost. fed.). È parere condiviso che, nel caso specifico, una simile restrizione della libertà individuale (si pensa alla libertà economica degli esercenti) non sia proporzionata rispetto allo scopo prefissato. In un periodo in cui si è sempre più sensibili alle restrizioni delle libertà individuali, la loro messa in atto va soppesata in maniera attenta. Le diverse leggi che regolamentano la questione del fumo passivo fanno espressamente riferimento ai luoghi chiusi per sancire il divieto di fumare, in quanto in assenza di una ventilazione adeguata, il fumo è dannoso per la salute. Non vi sono dubbi quindi circa l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che la limitazione proposta, la quale mira invece a regolamentare gli spazi aperti, non sia idonea al raggiungimento dello scopo di tutela la salute pubblica. A mente dello scrivente una simile limitazione negli spazi esterni non va quindi sancito in un testo di legge in senso formale. Appare bensì più ragionevole e ponderato lasciare la facoltà di decidere in merito al gerente, il quale se lo vorrà, potrà senza dubbio prevedere un'area per fumatori negli spazi esterni o addirittura vietare completamente il fumo all'esterno del proprio esercizio pubblico.

In aggiunta a quanto appena esposto, va precisato che in questo modo si andrebbe a regolamentare ulteriormente un ambito che si sta tentando di "snellire". Per tutti i motivi appena descritti, non crediamo che il divieto di fumo in luoghi pubblici all'aperto o in luoghi privati, come auto e abitazioni, sia l'approccio più corretto. Riteniamo che debba essere consentito fumare negli spazi pubblici all'aperto, a eccezione delle aree dedicate principalmente ai bambini o dove fumare potrebbe rappresentare un pericolo. I proprietari di ristoranti, bar, caffè e altri locali dovrebbero avere la libertà di decidere se permettere o vietare agli avventori di fumare.

Alla luce di quanto appena esposto, il qui scrivente Consiglio di Stato ritiene che l'attuale apparato normativo tiene sufficientemente in considerazione gli interessi in gioco ed offre un compromesso ragionevole tra la protezione della salute pubblica e l'intervento dello Stato nella sfera privata dei cittadini. Ragion per cui, allo stadio attuale, non si ravvedono gli estremi per una modifica delle normative in vigore e con l'adozione del presente disegno di legge l'iniziativa parlamentare sarà da considerarsi evasa.

**V. MOZIONE 3 NOVEMBRE 2014 PRESENTATA DA MARCO PASSALIA
"MAGGIORE TUTELA DEI CLIENTI, COLLABORATORI E GERENTI NEI
LOCALI PUBBLICI"**

In data 3 novembre 2014 è stata presentata una mozione dal deputato Marco Passalia chiedente la modifica dell'art. 83 Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR; RL 942.110) affinché:

- il divieto d'accesso ingiunto dal gerente nei confronti di un avventore molesto mantenga la sua validità anche in caso di un eventuale cambio di gerenza;
- la durata di tale ingiunzione venga estesa ad almeno due anni.

A mente del deputato la normativa attuale non tutela sufficientemente il gerente e la clientela di un esercizio pubblico, per questo motivo ne ha sollecitato una modifica.

Il Consiglio di Stato, con il Messaggio n. 7095 del 9 giugno 2015, invitava a respingere la mozione. Tramite il rapporto n. 7095 dell'11 ottobre 2017, la Commissione della legislazione evadeva la suddetta mozione, accogliendo le richieste del mozionante.

Nella sua seduta del 7 novembre 2017, il Gran Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione, demandando al Consiglio di Stato di evadere la mozione accogliendola.

Considerato che il Consiglio di Stato, tramite Messaggio governativo n. 7095 ha già risposto al suddetto atto parlamentare, la modifica dell'articolo riguardante la procedura di diffida è contenuta rapporto esplicativo accompagnante la modifica del regolamento d'applicazione della presente legge.

VI. PETIZIONE 1° SETTEMBRE 2020 PROMOSSA DAL GRUPPO CELIACHIA DELLA SVIZZERA ITALIANA "RISTORAZIONE E PASTI SENZA GLUTINE"

La petizione consegnata il 1° settembre 2020 con 3'005 firme dall'associazione Gruppo Celiachia della Svizzera italiana chiede che: «chiunque desideri proporre cibi sfusi senza glutine, sia obbligato per legge a frequentare un corso specifico o ad avere un cuoco in dietetica in cucina».

La Commissione Costituzione e leggi, con rapporto del 7 giugno 2022 ha demandato la petizione al Consiglio di Stato affinché, nel contesto della revisione in corso della Lear, si tenga nella giusta considerazione l'importanza di garantire una formazione di base e continua per quelle figure professionali che rivestono un ruolo chiave, non solo nella questione del glutine, ma in generale per gli allergeni e altre situazioni particolari.

Il gruppo di lavoro appositamente costituito, di cui ha fatto parte un rappresentante dell'associazione di categoria che si occupa della formazione nel settore della ristorazione, nell'ambito delle proprie valutazioni ha debitamente tenuto conto di questi aspetti. Benché la questione non sia direttamente attinente con la revisione della LEAR, poiché quest'ultima legge riguarda piuttosto gli aspetti strutturali e professionali legati alla conduzione di un esercizio, il suddetto gruppo di lavoro si è impegnato a sensibilizzare l'organizzatore dei corsi di formazione affinché questo tema venga esplicitamente trattato nell'ambito della formazione di base e continua.

VII. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

L'impostazione di questa revisione della legge è stata sottoposta dal Dipartimento delle istituzioni ad un'ampia e qualificata procedura di consultazione.

Gli enti e associazioni interpellati sono stati i seguenti:

- Municipi del Cantone;

- Associazione dei comuni ticinesi;
- Associazione ticinese dei tecnici comunali;
- Associazione polizie comunali ticinesi;
- Gastro Ticino;
- Hotelleriesuisse Ticino;
- Agenzia Turistica Ticinese SA;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia;
- Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
- Partiti politici rappresentati in Gran Consiglio;
- Dipartimento della sanità e della socialità;
- Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
- Tribunale cantonale amministrativo.

VIII. MODIFICHE DI ALTRE LEGGI

La presente revisione non comporta la modifica di altre leggi in senso formale, fatto salvo la legge sull'agricoltura per quanto attiene agli agriturismi. Tuttavia dovranno essere modificati e aggiornati alcuni regolamenti, segnatamente:

- Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RL 563.200; RLCPol);
- Regolamento sull'agricoltura (910.110; RAgr);
- Regolamento di applicazione della legge edilizia (705.110; RLE);
- Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia (942.120);
- Regolamento esami esercenti.

IX. LE CONSEGUENZE

1. Conseguenze sul personale

Per quanto riguarda le conseguenze sul personale, non è prevista alcuna modifica dell'organico, ritenuto che il processo autorizzativo e la conseguente verifica dei requisiti rientrano già attualmente tra le mansioni svolte dal servizio preposto.

Rimane riservata l'incognita dell'aumento onere amministrativo e di una modifica della banca dati SEPU legata all'assoggettamento alla presente legge di tutti i tipi di agriturismo.

2. Conseguenze a livello di enti locali

Questa proposta determina due conseguenze a livello di enti locali, e più precisamente a livello di Comuni, ovvero la possibilità di concedere dei permessi per l'estensione straordinaria di posti esterni e un maggior potere di controllo per quanto riguarda la denominazione degli esercizi situati nel proprio territorio. Per questi enti non vi sono altre conseguenze rispetto allo stato attuale.

3. Conseguenze finanziarie

3.1 Costi d'investimento

Di principio non sono previsti costi d'investimento per questa revisione. Rimane tuttavia riservata l'incognita di una modifica della banca dati SEPU legata all'assoggettamento alla presente legge di tutti i tipi di agriturismo.

3.2 Costi di gestione corrente

In merito alla banca dati si possono stimare circa 5'000.-- franchi annui per la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema.

Si rileva che i costi citati rientreranno nei crediti ordinari di gestione corrente del Centro sistemi informativi e della Polizia cantonale a contare dalla gestione 2023.

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Queste proposte corrispondono a quanto previsto nelle linee direttive 2019-2023 (p.45, scheda n° 19 "Incentivare l'innovazione, l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro di qualità") e nel piano finanziario poiché perseguono attivamente l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro e incentivare l'imprenditorialità, migliorando l'offerta della qualità turistica, l'innovazione e la liberalizzazione dell'offerta. Ciò per aumentare la competitività e l'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche, in modo da rilanciare e rafforzare il settore. Inoltre contribuiranno fattivamente anche alla realizzazione degli obiettivi di riposizionamento delle regioni periferiche previste dalla scheda n° 21 "Valorizzare le regioni periferiche" (p. 48).

XI. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Questa proposta è compatibile con la legge cantonale.

Questa proposta è compatibile con la legge federale.

XII. CONCLUSIONE

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler approvare il disegno di legge allegato a questo nuovo messaggio e considerare contemporaneamente evasa l'iniziativa parlamentare generica del 21 giugno 2017 presentata dalla deputata Nadia Ghisolfi e cofirmatari per la modifica della Lear al fine di introdurre un obbligo di separazione (non necessariamente fisica) in settore negli spazi all'aperto (terrazze, ecc.) degli esercizi pubblici", la "mozione 3 novembre 2014 presentata da Marco Passalia "maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici" la e petizione 1° settembre 2020 promossa dal Gruppo celiachia della Svizzera italiana "Ristorazione e pasti senza glutine". Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Messaggio n. 8242 del 27 febbraio 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(LEAR)
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8242 del 27 febbraio 2023,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell'ordine e della salute pubblici.

Campo d'applicazione

Art. 2

La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti contro remunerazione;
- c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc);
- d) alla notifica di ospiti indipendentemente dall'assoggettamento alla presente legge.

Eccezioni

Art. 3

¹La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall'eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati;
- c) centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d'asilo o altre strutture analoghe;
- d) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico;
- e) rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- f) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi;
- g) alloggi per gruppi;
- h) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria;
- i) attività di ristorazione a domicilio;
- j) circolo (o club privato) e palestre.

²Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

³Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Definizioni

Art. 4

¹L'esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un'unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

²La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell'attestazione di idoneità dei locali.

³Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l'autorizzazione.

⁴Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.

⁵Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente.

TITOLO II

Dell'autorizzazione

Obbligo di autorizzazione

Art. 5

¹Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l'ottenimento dell'autorizzazione.

²Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.

³Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.

⁴Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

Principi

Art. 6

¹L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.

²L'autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.

³Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.

Genere di autorizzazione

Art. 7

¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- a) esercizi di ristorazione;
- b) esercizi di alloggio;
- c) locali notturni;
- d) esercizi provvisori.

²Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell'offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.

Idoneità dei locali

Art. 8

¹Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.

²L'attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.

³Nell'ambito di cui al capoverso 1, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d'obbligo e vincolante.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Presupposti

Art. 9

¹Per richiedere l'autorizzazione il gestore deve:

- a) produrre l'attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero massimo di avventori ammessi;
- b) godere del diritto d'uso dei locali;
- c) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
- d) designare un gerente in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2;
- e) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare non deve aver iscritte a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.

²Il gerente deve:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) disporre del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d'esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro cantone;
- c) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver iscritte a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente;
- d) non essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

³Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.

⁴Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l'importo del deposito di cui al capoverso 3.

Estinzione

Art. 10

La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:

- a) cambiamento del gestore;
- b) cambiamento del genere di autorizzazione;
- c) rinuncia scritta del gestore;
- d) decesso o fallimento del gestore.

TITOLO III**Diploma cantonale di esercente****Definizione****Art. 11**

Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma**Art. 12**

Il regolamento sulla formazione fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni.

TITOLO IV**Accesso agli esercizi e limitazioni****Accesso ai giovani negli esercizi****Art. 13**

In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Accesso ai giovani nei locali notturni**Art. 14**

¹L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

²Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.

³All'entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.

Accertamento età**Art. 15**

In caso di dubbi circa l'età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Allontanamento e divieto d'accesso**Art. 16**

¹Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

²Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Limitazione della vendita di bevande alcoliche**Art. 17**

¹Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;

b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà e che turbano l'ordine e la quiete pubblici.

²All'obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.

Bevande analcoliche

Art. 18

¹Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

²Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua del rubinetto.

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 19

È vietata:

- a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta;
- b) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Divieto di fumo

Art. 20

¹Per quanto riguarda il fumo all'interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.

²Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti.

TITOLO V

Orari

Orari di apertura e di chiusura

Art. 21

¹Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

²I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

³Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

Notifica dell'attività

Art. 22

¹Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.

³Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

Eccezioni

Art. 23

¹Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'articolo 21 capoverso 1.

²Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

³Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d'orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l'anno o a un determinato periodo.

TITOLO VI

Obblighi e facoltà

Responsabilità della conduzione

Art. 24

¹Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell'esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell'attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.

²Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.

³Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Ordine e quiete pubblici

Art. 25

¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.

²Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblici.

³In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.

⁴Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

⁵In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

Assenza

Art. 26

¹In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.

²In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest'ultimo è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

³Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

⁴Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L'annuncio deve essere fatto senza indugio.

TITOLO VII

Competenze dei municipi

Capitolo primo

Permessi speciali

Rilascio

Art. 27

¹Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

²Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

Condizioni particolari

Art. 28

¹I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

²I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

³I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁴La vendita di alcool ai sensi della LAIc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Responsabilità

Art. 29

¹L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

²Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

³La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Durata

Art. 30

La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Controllo

Art. 31

Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Capitolo secondo

Estensione straordinaria dei posti

Principio**Art. 32**

¹Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

²Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Limitazioni**Art. 33**

¹Ogni esercizio può beneficiare di massimo 15 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 48 ore l'una.

²L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

Capitolo terzo

Competenze diverse**Limitazione da parte del Municipio****Art. 34**

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Deroghe d'orario**Art. 35**

Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all'articolo 21 durante occasioni straordinarie.

Denominazione degli esercizi**Art. 36**

¹Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.

²Ogni esercizio dispone all'esterno di un'insegna con la propria denominazione.

³La denominazione non dev'essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni diverse**Notifica degli ospiti****Art. 37**

¹Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.

²Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Delega dei compiti di controllo**Art. 38**

¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.

²Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Interventi di controllo

Art. 39

¹Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l'identità di chi si trova nell'esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.

²Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

³Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all'esercizio dell'attività.

Esposizione dei prezzi

Art. 40

¹All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

²Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

³La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

TITOLO IX

Tasse

Tasse

Art. 41

¹L'autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse:

- a) tassa di autorizzazione;
- b) tassa sull'alcool;
- c) tassa d'esame
- d) tassa preavviso sull'idoneità dei locali.

²L'autorità comunale competente preleva le seguenti tasse:

- a) tassa per permessi speciali;
- b) tassa per deroghe d'orario;
- c) tassa per l'estensione dei posti esterni
- d) tassa per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.

³Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo.

TITOLO X

Sanzioni e procedura di ricorso

Ammonimento

Art. 42

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Multa

Art. 43

¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a 40'000 franchi.

²Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1'000 franchi.

³L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 18 è fissato a 500 franchi.

⁴Sono punibili:

- a) il gestore;
- b) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3;
- c) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente, segnatamente in relazione a quanto previsto dall'articolo 25;
- d) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un'attività soggetta alla presente legge.

⁵Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

⁶Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.

⁷Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

Revoca

Art. 44

¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.

²Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione a chiunque:

- a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- c) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
- d) in qualità di titolare di un'autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta;
- e) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

³La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura dell'esercizio e la sospensione dell'attività.

Divieto di vendita di bevande alcoliche

Art. 45

¹Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcol preceduta da misure sanzionatorie.

²In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46

La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

Competenze

Art. 47

¹Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:

- a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) rilascio dell'autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
- d) rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d'orario.

²È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

³Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del Dipartimento sono perseguite e giudicate insieme da quest'ultimo.

Procedura di ricorso in ambito amministrativo

Art. 48

¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l'articolo 53.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO XI

Banca dati

Disposizioni generali

Art. 49

¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.

²Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l'organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.

³La banca dati persegue i seguenti scopi:

- a) la verifica dell'adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
- b) il monitoraggio nonché l'ottimizzazione dei controlli dell'attività;
- c) l'allestimento di statistiche anonimizzate;
- d) la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.

⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all'idoneità a svolgere la professione.

Disposizioni esecutive

Art. 50

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) il catalogo dei dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- d) le misure di sicurezza.

Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso

Art. 51

¹Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.

²L'organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell'Azienda turistica ticinese.

TITOLO XII

Disposizioni varie

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

Art. 52

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d'ufficio le sentenze d'assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.

Competenze comunali

Art. 53

Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 54

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) designare le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge;
- b) stabilire i reati inconciliabili con la professione di gerente;
- c) determinare le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto;
- d) fissare la durata minima della revoca dell'autorizzazione;
- e) decidere la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente;
- f) disciplinare i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni;
- g) disciplinare i particolari che reggono l'attività degli agriturismi che offrono un servizio di ristorazione e pernottamento, svolto a titolo accessorio.

TITOLO XIII

Disposizioni finali

Autorizzazione alla gerenza

Art. 55

¹Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l'articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l'articolo 34b della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.

²Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

Diploma cantonale di esercente

Art. 56

Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.

Certificato di capacità

Art. 57

¹I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.

²I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

³La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Abrogazione

Art. 58

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.

Modifica di atti normativi

Art. 59

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Entrata in vigore

Art. 60

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di atti normativi**1.**

La legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

Sostituire «legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear)» con «legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del (LEAR)».

2.

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 2 lett. b

b) gli incentivi al consumo di alcolici di cui all'art. 20 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del (LEAR).

3.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) è modificata come segue:

Art. 34a abrogato

¹La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a 150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.

²Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).

³Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti ai sensi della Lear.

Art. 34b abrogato

¹La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

²Il Consiglio di Stato concede l'autorizzazione a condizione che il richiedente produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l'attestazione dell'autorità competente del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.

³L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.

⁴Al gestore che non dispone dell'attestazione di cui al cpv. 2 o di titolo equiparato, l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali il gestore non presenta l'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

Art. 34c abrogato

¹Il gestore di un agriturismo è tenuto ad iscrivere i dati sull'attività agrituristica in un registro elettronico.

²Nel registro vanno annunciati il genere d'offerta, gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

³Per gli esercizi aperti estemporaneamente gli annunci di cui al cpv. 2 devono essere registrati con almeno 24 ore di anticipo.

⁴In caso di aperture non prevedibili entro i termini di cui al cpv. 3, la registrazione va eseguita al più presto nel sistema e ne va data immediatamente informazione alla polizia comunale.

⁵Il Consiglio di Stato definisce i diritti di accesso al registro, le modalità da rispettare riguardanti accessi e registrazioni; esso può, se del caso, prevedere ulteriori informazioni che devono figurare nel registro.

⁶Il Consiglio di Stato definisce il gestore del registro; può delegare il compito a terzi.

Art. 34d abrogato

¹Il gestore è responsabile della conduzione dell'agriturismo e garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

²Salvo autorizzazione speciale o disposizione contraria delle autorità comunali, gli agriturismi non possono rimanere aperti tra le ore 01.00 e 05.00 per attività di ristorazione o mescolta di bevande.

Art. 34e abrogato

Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini

Art. 34f abrogato

In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

4.

La legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur) è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

Sostituire «legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010» con «legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del (LEAR)».

Art. 23 cpv. 4

⁴L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del (LEAR) è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 in base al numero di avventori autorizzati.